

ANNA MARIA GIOMARO

IPOTESI  
SULLA DATAZIONE DELLA « DEO AUCTORE »



SOMMARIO: 1. Caratteri e toni di *Deo auct.* pr.-3. — 2. Dallo stile « evocativo » a quello « imperativo »: il divario tonale fra la prima e la seconda parte della costituzione. L'eco della legge delle citazioni. — 3. *Deo auct.* 7 — 4. Il programma e la realizzazione: confronti stilistici e contenutistici fra *Deo auctore* e *Tanta*. — 5. La *Deo auctore* nel *Codex repetitae praelectionis* (C. 1, 17, 1). — 6. Triboniano, autore della costituzione in esame. — 7. *Nov. XVII, Triboniano quaestori sacri palatii*: un esempio.

### 1. *Imperator Caesar* (1) *Flavius Iustinianus Pius* (2) *Felix* (3)

(1) Generalmente la dottrina esamina separatamente i due appellativi. Il prenome di *imperator* in particolare (cfr. COMBÈS, *Imperator, Recherches sur l'emploi et la signification du titre d'Imperator dans la Rome républicaine*, Paris 1966, p. 121 ss.) sarebbe stato assunto stabilmente soltanto dopo Vespasiano: anteriormente i vari imperatori vi si erano riconosciuti più o meno frequentemente (si pensi, per esempio, a Nerone, a Galba), ma fin dai tempi di Augusto [vedasi LESUISSE, *La nomination de l'empereur et le titre d'imperator*, in *L'antiquité classique* 30 (1961), p. 415 ss.], come dimostra la ricca documentazione epigrafica riportata da MUSCA, *Le denominazioni del principe nei documenti epigrafici romani (27 a.C.-69 d.C.)*, II, Bari 1982, p. 27 ss. (nonché I, Bari 1979, p. 39 ss.: si vedano in particolare, come significative, anche se per un periodo molto risalente dell'impero, le conclusioni del vol. II *cit.*, p. 57 s.). Il significato che la denominazione verrebbe a consolidare nel tempo sarebbe quello che identifica il detentore della carica e che « effettivamente esercita il potere » (così DELL'ORO, *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*, Milano 1968, p. 25 s.), contrapposto a *princeps*, che indicherebbe invece « la carica in astratto », peraltro « munita del potere costituente » (così anche p. 161: « *imperator* risulta più idoneo per indicare la posizione attuale del titolare dell'organo, soprattutto se nominalmente espresso, nell'esercizio concreto del potere »).

Quanto al *cognomen* di *Caesar* [si confronti LESUISSE, *Le titre de Caesar et son évolution au cours de l'histoire de l'Empire*, in *Les études classique* 29 (1961), p. 271 ss.], di esso dice il DELL'ORO (*ibidem*) che « dopo aver accompagnato per i Giulio Claudii il nome dell'esercente la carica, viene adoperato in seguito specialmente per indicare questo in quanto esercita un potere personale su persone o cose ». L'uso epigrafico (che più dovrebbe avvicinarsi a quello relativo all'intestazione di una costituzione imperiale) ci documenta una trasformazione di significato « dalla valenza di elemento onomastico ad una valenza politica via via più accentuata (MUSCA, vol. II *cit.*, p. 109 s.) e appunto sulla base di tale valenza riterrei di dovermi allineare con quanti preferiscono considerare i due appellativi unitariamente quando compaiono

*Inclitus* (4) *Victor ac Triumphator* (5) *semper Augustus* (6) *Triboniano quaestori suo salutem* ».

insieme, quasi l'uno complementare dell'altro [cfr. SYME, *Imperator Caesar: a study in nomenclature*, in *Historia* 7 (1958), p. 179 ss.]. Interessanti al riguardo taluni spunti di DELL'ORO, *Le titolature della suprema carica nelle costituzioni*, in *Studi Biscardi*, II, Milano 1982, p. 51 ss.

(2) *Pius*, quale appellativo imperiale, viene usato, spesso in connessione con *felix*, fin dai tempi di Commodo, che *impius et felix ... simul esse cupit* (come lo descrive Giulio Capitolino, *Script. hist. aug., Opil.* 11, 4), che *nam pius et felix poterat dicique viderique* (*ibidem*). Sull'origine ed i significati di tale titolatura si veda TURCAN, *Le culte impérial au III<sup>ème</sup> siècle*, in *Aufstieg und Niedergang der röm. Welt*, II, 16, 2, Berlin - New York 1978, p. 1061 s.; si veda anche RÖSCH, *Onoma Basileias*, Wien 1978, p. 42 ss.

Il titolo esprimeva, insieme a *felix*, « le qualità essenziali dell'Augusto, la *pietas* verso il Dio dei cristiani che lo aveva investito del potere e lo assisteva con il suo favore, e la *felicitas*, che ne derivava e che rendeva possibile la prosperità dell'impero » (ARNALDI, *Le titolature imperiali sulle monete da Costantino a Teodosio I*, in *Studi Biscardi*, II, cit., p. 77): sulla scia di queste parole, colorandole della massima solennità possibile, debbono intendersi il « *pius* » ed il « *felix* » (vedi nt. seguente) anche in rapporto a Giustiniano.

(3) L'appellativo di *felix* (vedasi anche la nt. precedente), ci informa Seneca (*clem.* 1, 14, 2: *Magnos et Felices et Augustos diximus; epist.* 94, 60: *quos Magnos Felicesque populus vocat*), ha l'applicazione di un comune *cognomen* ad indicare la grandezza del personaggio e il favore della fortuna, paragonabile a *Magnus*, paragonabile ad *Augustus*. Silla lo usò per primo, se ne gloriò, lo predilesse come laudativo per sé per sottolineare lo scopo del suo compito. L'applicazione al *princeps* ebbe origine da Commodo, il novello Silla secondo le parole di Elio Lampridio (*Comm.* 8, 1: *Commodus ... appellatus est Felix ... quasi quidam novus Sulla*), ed è ripetuta per gli altri imperatori divenendo d'uso comune ed entrando quindi fra le titolature ufficiali (cfr. in specie CIL V 4318; CIL VI 1339; INSCR. numm. Cohen III p. 230, 19 nonché VI p. 460 n. 404; CIL VI 3141, 3; Amm. 16, 32, 18; CIL VI 1030, 4; CIL VIII 19495 e 19920).

(4) Il CIL (V 7780, 15) riferisce all'anno 214 il primo uso documentato epigraficamente dell'attribuzione di *inclitus* ad un *princeps* [si tratta, è ben noto, di una lapide riscoperta ad Albenga nel 1553, assai mutila nella parte iniziale dov'era riportato il nome dell'imperatore dedicatario, che tuttavia attraverso le altre indicazioni (*divi Veri filius, divi Marci Antonino ... nepos, divi Antonini Pii pronepos, divi Hadriani abnepos, divi Traiani et divi Nervae adnepos*) si precisa sicuramente per Marco Aurelio: a lui, *fortissimo inclitoque ac super omnes felicissimo principi*, è dedicata].

Ma quale il significato che *inclitus* assume in tale forma lo si può dedurre dall'uso non attributivo del termine stesso, che vale *nobilis, clarus* (Paul. Diaconus, *epitoma Festi*, p. 107), *illustris* (GLOSS. II, *Abavus*, IN 42) *sanctus, praeclarus* (IN 43), *invictus, gloriosus aut sublimatus* (GLOSS. III, *Abstr.*, IN 32): ἄνδοξος greco. Invero l'uso onorifico del termine nei confronti dell'imperatore romano, epigrafico

Nonostante la felice intestazione, semplice e chiara nella sua linearità, la costituzione *Deo auctore*, datata da Costantinopoli il diciottesimo giorno dalle *kalendae* di gennaio del 531 (cioè il 15 di-

e non, mi sembrerebbe presentare una curiosa alternanza di significati fra la valenza religioso-sacrale, che, ponendo *inclitus* in correlazione endidica con *fortis*, con *felix* (cfr., per esempio, INSCR. *Afr. Cagnat-Merlin-Chatelain* 314; CIL XI 11; C. 1, 1, 8, 7), con *pius* (cfr., per esempio, CIL II 4108), ne fa un altro termine cognominale, con sapore sempre più accentuatamente sostantivale talché possa essere usato autonomamente (cfr. INSCR. *Afr. Cagnat-Merlin-Chatelain* 276; CIL VIII 969; Eutr., 10, 18, 3; C. Th. 10, 10, 24; CIL VI 31402; Symm., *rel.* 40,4; Cassiod. *var.* 8, 1, 5: per fare soltanto alcuni esempi), e la valenza bellica, in cui *inclitus* accompagna e qualifica quale aggettivo termini laudativi come *victor*, come *triumphator* (cfr. la *Collectio Avellana*, p. 81, 21 nonché 59, 16: si veda anche il *virtute inclitus* riferito a Graziano da CIL VIII 12455), o anche, io credo, altri appellativi laudativi già di per sé indicanti vittorie militari come nella testimonianza degli *Acta Conciliorum Oecumenicorum* (ed. SWARTZ, tomus II, vol. II, pars 2, p. 87, 38 ss.), dove peraltro le due valenze mi sembrerebbero accomunate insieme da quel singolare uso ripetuto di *inclitus*, sia accanto a *pontifex*, sia, di seguito, accanto a *Germanicus*, *Alamannicus* (titolature, queste, *devictarum gentium*; su cui *infra*, nt. 10), per poi tornare a qualificare il sostantivo *pontifex* [*impp. Caesares Flavius Valentinianus pontifex inclitus Germanicus inclitus Alamannicus inclitus Sarmaticus inclitus tribuniciae potestatis vicies septies imperator vicies septies consul et Flavius Marcianus pontifex inclitus Germanicus inclitus Sarmaticus inclitus Alamannicus inclitus tribuniciae potestatis vicies septies imperator consul semel (de prohibitis disputationibus a Christianis editum civibus nostris Constantinopolitanis)*].

Nel nostro caso, come anche nel caso già citato della *Collectio Avellana* (p. 59, 16) che parla dei *domini imperatores Honorius et Theodosius pii felices incliti victores*, la collocazione del termine senza alcuna frattura fra la serie degli appellativi a carattere divinizzante (*pius*, *felix*) e gli appellativi a carattere guerresco (*victor* e *victor ac triumphator*) non consente di definirne con sicurezza la valenza.

(5) I due epiteti, insieme o anche separatamente, sono generalmente usati a magnificare la grandezza dell'imperatore quale condottiero sempre vittorioso. Diventano usuali a partire da Costantino, che se ne fregia dopo la vittoria di Ponte Milvio, e rientrano fra le titolature ufficiali per i figli di lui [cfr. CHASTAGNOL, *Les inscriptions constantiniennes du cirque de Mérida*, in MEFRA 88 (1976), p. 273 ss.] col significato più generico di *victor omnium gentium, triumphator gentium barbararum*, ecc. (cfr. ARNALDI, *Le titolature*, cit., p. 77).

Per Giustiniano possiamo documentare un significato proprio e particolare, quale è attestato da Iordanes (*Get.* 315: *victor ac triumphator Iustinianus imperator et consul Belisarius Vandalici Africani Geticique dicentur*) all'indomani della riconquista occidentale, che, però, per il 15 dicembre 530 sarebbe forse prematuro (cfr. *infra*, nt. 10). Ma lo stesso imperatore (o Triboniano per lui) si fa autore di una valenza traslata dei due termini, come la si legge in *Imperatoriam*, pr.: *Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus*

embre 530), non si presenta a più attenta lettura così lineare e piana come ci aspetteremmo (7).

---

*victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator.*

(6) Non sorprende certo il titolo di *Augustus*, né sorprende il *semper* che l'accompagna: l'espressione, infatti, non è inusitata, come altre che, a maggior lode dell'imperatore, prolungano al di là dei tempi il suo imperio [indicativa potrebbe essere, ad esempio, la testimonianza riportata in CIL VI 3141, 3, relativamente alle parole *dn. Valentiniano, perpetuo ac Felici semper, Augustus*; sul punto si veda ARNALDI, *Motivi di celebrazione imperiale su monete ed epigrafi*, II: «*Perpetuus*» nella titolatura tardo-imperiale, in *Riv. ital. di numismatica e scienze affini* 82 (1980), p. 99 ss.].

È poi d'uso comune nelle *Novellae* giustiniane a partire dall'anno 537 una *subscriptio* che si presenta nella formula *data ... imperante domino nostro Iustiniano perpetuo Augusto anno XI (XII, XIII, ecc.)*», per proseguire poi con ulteriori indicazioni temporali, «*post consulatum Belisarii v.c. anno I*» (537), ovvero «*Johanne v.c. consule*» (538), o «*Apione v.c. consule*» (539), ecc.; analogamente la perpetuità dell'augustalità giustiniana è espressa nella *subscriptio* delle costt. *Cordi* (534), *Omnem* (533), *Imperatoriam maiestatem* (533), *Haec quae necessario* (528), nonché in molte altre costituzioni giustiniane riportate nel secondo Codice.

(7) Si avvede di certe incongruenze l'ERBRARD [*Die Entstehung des Corpus iuris nach den acht Einführungsgesetzen des Kaisers Justinians*, in *Schweizer Beiträge zur allgemeine Geschichte* 5 (1947), p. 28 ss.], soprattutto in rapporto alle note ed affermazioni riportate nella *Tanta* del 533 (per un confronto vedasi *infra*, § 4) e sulla base di certi spunti del Bluhme e del Riccobono. Secondo l'Erbrard il progetto quale traspare dalla lettura della *Deo auctore* è sostanzialmente diverso da quello che appare realizzato e di cui sono indicate le linee generali nella *Tanta*: l'Autore ritiene che ciò sia dovuto alle difficoltà incontrate nel corso dell'opera le quali avrebbero poi portato alla modificazione graduale del progetto e alla necessità, susseguente, di modificazione della costituzione programmatica. Avrebbe questa origine la divisione in frammenti, ciascuno con propria *inscriptio*, essendo risultato evidentemente troppo complesso il lavoro di coordinamento dei singoli brani tratti da autori diversi in un discorso unitario (del tipo delle *Institutiones*), che doveva essere nel progetto; avrebbe questa origine la conseguente possibilità di riscoprire nei frammenti l'eco di dispute e controversie scolastiche (o anche personali), che era stata invece drasticamente vietata nella *Deo auctore*; come pure da successivi ripensamenti deriverebbe la definizione precisa dello schema dell'opera, che manca assolutamente nella costituzione programmatica, l'attribuzione del titolo di *Digesta* o *Pandectae*, che trova giustificazione solo nella *Tanta*, ed altre notazioni formali che suscitano perplessità.

Scopo di questo studio è quello di confrontare tali ed altre perplessità con la tradizione e con i dati storici in nostro possesso per cercare di comprendere i motivi del disagio e nel tentativo di portare un pur minimo contributo allo studio della compilazione giustiniana.

Un'immediata perplessità sorge in rapporto al fatto che il destinatario, Triboniano, appare come diretto interlocutore imperiale soltanto nel § 3 e poi nel § 14, l'ultimo, mentre gli altri paragrafi o sono assolutamente spersonalizzati, quasi meditazione dell'imperatore su un ricordo o su un astratto dover essere (8), ovvero si rivolgono globalmente a tutti i commissari; inoltre, nella costituzione mi sembrerebbe di poter rilevare, per diversità di toni e di stili, una molteplicità di mani (9) e, in definitiva, una differenza cronologica di stesura nonché i segni del conseguente raffazzonamento interno.

*Deo auct.* pr.-1 Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum dispositio in orbem terrarum producta est. 1. Cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae dilucidare tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant praesidium.

Lo stile trionfale dell'inizio, con l'usuale tono dei proemii giustiniani delle costituzioni introduttive alla compilazione (laddove

---

(8) Così almeno ci appaiono tutte le costituzioni imperiali nella loro parte dispositiva per la necessità di astrattezza che la normazione sempre comporta: nel caso specifico, però, tale freddezza, questo parlare astratto non è spiegabile se confrontato con lo slancio affettuoso dell'intestazione, *quaestori suo salutem*, con il carattere epistolare che l'intestazione stessa dovrebbe preannunciare (cfr. *infra*, § 6).

(9) Come dirò poi più diffusamente tale molteplicità di mani non deve essere intesa nel senso di una pluralità di autori (l'autore ne è unico, è, direi, Triboniano stesso: vedi *infra*, § 6), ma nel senso che l'unico autore vi ha posto mano in più riprese.

la gloria romana si rivela attraverso un breve cenno alle campagne militari, alla pace, al consolidamento delle strutture dell'impero, tutto sotto lo sguardo provvido ed onnipotente di Dio) (10), cede

(10) Il confronto con le altre costituzioni introduttive alla compilazione deve cominciare dalle intestazioni. In queste noterei, infatti, un progressivo crescendo di lodi, un graduale ma inarrestabile ampliarsi dell'esaltazione imperiale, ch  da intestazioni lapidarie qual'  quella della *Haec quae necessario* (« *Imperator Iustinianus Augustus ad senatum* ») si passa nel 529 alla formulazione ben pi  complessa, « *Imperator Iustinianus Pius Felix Inclitus Victor ac Triumphator semper Augustus (Menaevi illustri praefecto praetorio II ex praefecto huius almae urbis ac patricio)* », della cost. *Summa rei publicae*, e poi alla intestazione della *Deo auctore*, che alle titolature imperiali aggiunge soltanto il *Caesar* (ed il *nomen Flavius* dello stesso Giustiniano), ed infine alla fanfara delle costt. *Imperatoriam maiestatem, Tanta, Omnem e Cordi*, « *Imperator Caesar Flavius Iustinianus Alamannicus Gothicus Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus Africanus Pius Felix Inclitus Victor ac Triumphator semper Augustus ...* ».

Si   gi  detto dei titoli laudativi della *Deo auctore*. Le posteriori costituzioni vi aggiungono praticamente solo le titolature dei *nomina devictarum gentium* (su cui vedasi, in generale, KNEISSL, *Die Siegestitulatur der r mischen Kaiser*, G ttingen 1969, *passim*, e, in particolare le tabelle di confronto).   facile ricollegere a ciascun titolo una vittoria, sugli Alamanni, sui Goti, sui Franchi, sui Germani, sugli Anti, sugli Alani, sui Vandali, sull'Africa tutta, e, in generale riconoscervi le tappe di una riconquista che doveva portare, nei desideri di Giustiniano, al recupero di tutti i territori un tempo di Roma: ma a ben guardare queste titolature in quelle intestazioni denotano gi  l'intervento di un falsificatore. Si consideri ciascun singolo episodio adombrato da ciascun titolo:

a) ALAMANNICUS. Il titolo   attribuito a Giustiniano per le sue vittorie sul suolo germanico, come pure a tale giustificazione si devono certamente riferire i titoli di *Alanicus* e *Germanicus*. Non si tratta certamente di una prima attribuzione, ch  il titolo era in uso, come riferiscono le fonti, fin dai tempi di Costantino II (anzi sporadicamente anche in precedenza: Aelius Spartianus, *Script. hist. aug.*, *Carac.* 10, 6, lo ricorda per Caracalla), che lo usa per se stesso in un'epistola del 331 (CIL III 7000, 3, 6): qualche anno dopo, nel 354, appare accompagnato dal pi  generico *Germanicus ... maximus* (CIL III 3705). Il suo uso diventa comune:   ricordato per Valentiniano (CIL VI 1175), per Graziano (Ausonius Burdigalensis, 419, 8), per Teodosio (*Paneg.* 12, 5 p. 275, 20), per Anastasio (*Collectio Avellana*, p. 506, 20). Giustiniano lo riprende nelle costituzioni introduttive a partire dal novembre 533, lo riporta in una costituzione del Codice del 534 (C. 1, 27, 1) ed in talune delle Novelle (cfr. *infra*, in questa stessa nota; si veda anche CIL III 13673). Su tutto si veda SEBECK, voce *Alamannicus* (*Gothicus, Francicus, Alanicus, Vandalicus*), in *PWRE* I, p. 1280). Peraltro il DIEHL (*Giustiniano. La restaurazione imperiale in Occidente*, in *Storia del mondo medievale, I: La fine del mondo antico*, Milano 1978, p. 591) ricollega il titolo di *Alamannicus*, con quelli di *Francicus* e *Germanicus*, ai successi militari imperiali negli anni intorno al 540 e seguenti, senza comunque chiedersi come

subito il passo, nella struttura della costituzione, ad un inusitato aulico tono narrativo: vi si fa il resoconto, sunteggiato in brevi tratti, delle attività già svolte dall'imperatore nel campo della legisla-

---

mai tali titolature siano presenti in costituzioni precedenti. Anche STEIN (*Histoire du Bas Empire*, II, Amsterdam 1968, p. 318, in part. nt. 5) riconosce che alla data del 533/534 Giustiniano non aveva alcun motivo ufficiale a titolarsi *Alamannicus Gothicus Germanicus Francicus*: egli spiega la presenza di quei *nomina* parlando di un impiego fittizio, di stile, cui non corrisponderebbe alcuna realtà storica. L'Autore ricollega i titoli che precedono *Anticus* [per il quale a suo parere si dovrebbe sicuramente riconoscere un aggancio storico nell'azione vittoriosa di Chibuldio, su cui *infra*, e al punto e)] alle titolature assunte a partire da Giuliano l'Apostata, di *Germanicus maximus*, *Alamannicus maximus*, *Francicus maximus*, *Sarmaticus maximus* (Dessau 8945) e riconfermate, per esempio per Anastasio, che si qualifica nel 516 *Germanicus inclitus*, *Alamannicus inclitus*, *Francicus inclitus*, *Sarmaticus inclitus* (*Collectio Avellana*, 113, 1): l'assenza del titolo di *Sarmaticus* e la presenza in sua vece di *Gothicus* deriverebbe dall'aderenza della formula delle titolature alla formula in vigore alla fine dell'anno 369 (Dessau 771): l'opinione, però, non mi convince, soprattutto per il disagio che si avverte per il fatto che la formulazione compaia soltanto in talune costituzioni e non in altre.

b) *GOthicus*. In particolare il DIEHL (*op. cit.*, p. 587) riporta l'assunzione del titolo di *Gothicus* da parte di Giustiniano ad un frettoloso atto d'orgoglio dell'imperatore stesso che sul finire dell'anno 540, dopo la conquista di Ravenna da parte di Belisario (Procopio, il consigliere giuridico ed amministrativo di Belisario, la narra come atto di fedeltà assoluta del generale verso l'imperatore in quanto avendo ottenuto la resa del re Vitige nella forma di un'abdicazione in favore dello stesso Belisario e dopo aver dato assicurazione che avrebbe mantenuto per sé solo il potere, preferì rimettere la città nelle mani di Giustiniano; interpreta diversamente STEIN, *op. cit.*, p. 366 s.), considerò conclusa la riconquista dell'Italia.

c) *FRANCICUS*. Il DIEHL, riferendo di questa titolatura nell'ambito della narrazione dei fatti relativi agli anni 539/40 (*op. cit.*, p. 591, sembrerebbe ricollegarla a successi della diplomazione imperiale che aveva legato a sé d'alleanza i re Franchi della Gallia assicurandosene una pur incerta fedeltà mediante la corresponsione di sussidi.

Direi indicativi in proposito la testimonianza di Iordanes (*Rom.* 375): *post haec ad Ariminum persecutus exindeque eum effugatum* (sc. Vitige) *Ravenna clausum in deditionem suscepit* (è, dunque, l'anno 540), *atque unus consul dum contra Getas dimicat, pene pari eventu de Francis, qui cum Theodeperto rege suo plus ducenta milia advenerant, triumphavit*.

d) *GERMANICUS*. Relativamente a tale titolatura si veda quanto già detto a proposito di *Alamannicus* e *Gothicus*. Qui, invero, non mi sembra che possa porsi in evidenza un particolare episodio di contatto di Giustiniano con i Germani, se non, in senso molto lato, all'indomani della riconquista dell'Italia.

e) *ANTICUS*. Il titolo di *Anticus* apre alla nostra attenzione il problema delle invasioni e migrazioni barbariche nei Balcani e della scarsa difesa, se non proprio dell'abbandono, che il paese ebbe contro gli invasori da parte di Giustiniano. Tale tra-

zione. L'azione è al passato (*repperimus, nobis fuit studium*), ed ha il tono dell'esperienza già vissuta e ormai riguardata con l'occhio ammirato ma superiore, quasi spettatore, di chi, volte le proprie forze

---

scuratezza da parte dell'imperatore sarebbe dovuta, dice il LEMERLE, *Invasions et migrations dans les Balkans*, in *Revue hist.* 211 (1954), p. 284 s. (ora in LEMERLE, *Essais sur le monde byzantin*, London 1980), alla concomitanza di due situazioni, il rafforzamento delle popolazioni barbariche da un lato, e l'assorbente impegno dell'imperatore nella riconquista dell'Occidente dall'altro. In un primo momento il rapporto di Bisanzio con gli Anti è d'alleanza: Giustiniano consente, o meglio favorisce il loro stanziamento a est dei Balcani, in modo da impedirne l'accesso ai Bulgari. Ma l'argine è insicuro: nel 528 i Bulgari conquistano la Tracia e nel 529 si trascinano dietro Slavi ed Anti. Le cronache del tempo ci riportano il ricordo di qualche iniziale successo dei generali romani, in particolare del *magister militum* per la Tracia, Chilbudio, che, finché non fu ucciso nel 533, contenne le tre masse di popolazione: non mi sembra però che le sue vittorie potessero inorgoglire talmente l'imperatore da indurlo a denominarsi *anticus*. Forse la titolatura potrebbe giustificarsi assai meglio dopo il 535, quando a seguito delle vittorie del *magister militum praesentalis* Sitta sui Bulgari, Giustiniano ristabilisce a nord del Danubio il centro dalla prefettura dell'Illirico (cfr. la *Nov.* XI).

f) ALANICUS. L'appellativo di *Alanicus*, seguito da quello di *Vandalicus*, starebbe ad indicare la vittoriosa condotta bellica di Giustiniano contro il re Gelimero in Africa, e quindi la usurpazione delle titolature che erano di questi: in una pelve argentea ritrovata presso Ippona Regia Gelimero è infatti qualificato come *rex Vandalorum et Alanorum* (CIL VIII, 17412; cfr. anche CIL III 13673 nonché i *CARMINA LATINA EPIGRAPHICA* 1522 v.p. 1479). Gli Alani, popolazione di stirpe sarmata le cui vicende seguono quelle dei Vandali a seguito dei quali trasmigrarono in Africa fin dal 429, si erano ben presto fusi coi Vandali stessi come dimostra l'appellativo di Gelimero, e prima di lui di Hunerich, che è chiamato *rex Vandalorum et Alanorum* fin dal 483.

L'assunzione del titolo di *Alanicus* da parte di Giustiniano deve essere quindi riconnessa alle vicende della riconquista dell'Africa (sulla possibilità che egli potesse vantarsene negli anni 533/34 si veda anche *infra*, ntt. 54 e 58).

g) VANDALICUS. *Vandalicus* (come poi *Africanus*) sarebbe, secondo il DIEHL (*op. cit.*, p. 591) titolo laudativo assunto da Giustiniano nel marzo del 534, dopo la resa del re dei Vandali Gelimero, arroccato sul monte Pappua. Ma, presumendo anche in questo caso un'anticipazione d'orgoglio dell'imperatore, la titolatura potrebbe anche riportarsi all'indomani della battaglia di Tricamaro combattuta e vinta nella metà di dicembre del 533 (cosa che non giustificerebbe, però, la titolatura stessa in una costituzione, la *Imperatoriam maiestatem*, che è precedente di un mese), o addirittura all'indomani della battaglia di Decimum (13 settembre) che segnò il primo crollo di Gelimero e la presa di Cartagine: si noti però che la riconquista di Cartagine, insieme alla Libia tutta, è ricordata espressamente soltanto nella *Tanta* (*Tanta*, pr.), mentre la *Imperatoriam* parla genericamente di riconquista dell'Africa e di *aliae innumeris provinciae*.

ad impresa ben più alta, non ha molto tempo per riguardare al passato, di cui peraltro ha fatto tesoro e di cui si compiace: le esigenze

h) AFRICANUS. Come *cognomen* imperiale il titolo di *Africanus* indicherebbe nella posizione che occupa, cioè dopo la denominazione di *Alanicus* e di *Vandalicus*, la completezza della riconquista africana, non una vittoria, non una guerra felicemente conclusa, ma il risultato di essa, il dominio sull'Africa.

Il titolo di *Africanus* non era usuale fra le titolature imperiali. Anteriormente le fonti lo documentano soltanto per Gordiano, ma con una giustificazione particolare (Capitol., *Gord.* 9,4: *ipsum etiam Gordianum Africanum appellaverunt. addunt quidam Africani cognomentum Gordiano idcirco inditum, non quod in Africa imperare coepisset, sed quod de Scipionum familia originem traberet*; vedasi anche IDEM, 17,2) che, se non serve ai nostri fini, tuttavia dà indicazioni utili sul significato generalmente d'uso al tempo di Giulio Capitolino, la nostra fonte (IV sec. d.C.), quello cioè di *coepere in Africa imperare*. Ma più chiara indicazione ci viene dal già menzionato passo di Iordanes, *Get.* 315 (*victor ac triumphator Iustinianus imperator et consul Belisarius Vandalici Africani Geticique dicentur*), dove l'attenzione dell'autore del *de origine actibusque Getarum* è chiaramente accentrata sull'appellativo di *Geticus* (= *Gothicus*) di cui a suo dire l'imperatore ed il *consul* si fregiarono dopo la resa di Vitige (sul finire del 540): il passo conclude così trionfalmente le poche pagine dedicate alla serie delle conquiste giustiniane (che rappresentano la parte finale dell'opera di Iordanes) d'Africa e d'Italia.

Da tutto ciò si deve concludere che le intestazioni di queste costituzioni introduttive sono state ritoccate. È sintomatico poi che l'aggiunta delle varie titolature *devictarum gentium* sia avvenuta nel corpo centrale dell'intestazione, immediatamente dopo il nome dell'imperatore, *Iustinianus*, e prima della serie dei titoli sacrali, *pius, felix*, ecc., iniziando tuttavia dalla gloria più recente (*Alamannicus*), e proseguendo via via fino alla più antica (*Africanus*). Nulla vieta, in effetti, che l'intestazione, per la parte laudativa dell'imperatore, potesse cambiare in base alle vicende del momento e secondo le circostanze della citazione (si notino le differenze fra le intestazioni della *Deo auctore* e della *Tanta* come introduttive alla compilazione e le stesse riportate nel Codice, C. 1, 17, 1 e C. 1, 17, 2): sorprende, allora, che non siano state ugualmente modificate e di volta in volta ampliate anche le intestazioni delle costt. *Haec quae necessario, Summa rei publicae* e *Deo auctore*, allorché tutte, con le altre, furono impiegate ad introduzione della compilazione giustiniana. Si può forse pensare che la trascuratezza sia stata volontaria, che accortamente il « falsificatore » abbia cercato di riprodurre nelle costituzioni introduttive le differenze che dovevano esserci sul piano della politica estera giustiniana fra l'anno 528, il 529/30 ed il 533/34, anche calcolando la diversa importanza complessiva di ciascuna, ma non se la sia sentita, non abbia voluto o potuto fare a meno di anticipare alla data più recente (e più importante) glorie militari che non si erano ancora verificate, facendo delle intestazioni delle costituzioni del 533 e del 534 un ritratto sintetico, ma completo, della figura di Giustiniano anche dal punto di vista politico-militare.

Infatti le intestazioni delle *Novellae*, anche le più recenti, nulla aggiungono a quella serie di titolature: si deve anzi dire che in genere si presentano nella forma

di chiarezza, di certezza, di linearità, di organicità e di coerenza che avevano tanto campo d'espressione nelle costituzioni di impostazione

più semplice «*Imperator Iustinianus Augustus*», mentre solo talune, e quasi esclusivamente nella versione greca, ripetono la formula completa, con poche e logiche variazioni ortografiche, «*Imperator Caesar Flavius Iustinianus Alamannicus Gothicus Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus Africanus* (o *Africus*) *Pius Felix Inclitus Victor ac Triumphator* (la Nov. XLII trasforma i tre ultimi termini in *Gloriosus Victoriosus ac Triumphalis*) *semper Augustus*» (Nov. XVII: 535; XLII: 536; XLIII: 536, che presenta la stessa intestazione anche nella versione latina; LXXXVI: 539; CXXXIV: 556; CXXXVII: 565; CL: 563; nonché Ed. VII: 542, e, senza l'appellativo di *Caesar*, le costituzioni riportate nell'*Appendix* dell'ed. Schoell-Kroll coi numeri II, III, VI, VIII e X rispettivamente degli anni 541, 542, 552, s.d., 558); a ciò si deve aggiungere che la Nov. VII presenta la formula «*Imperator Caesar Flavius Iustinianus Augustus*» (535), analoga a quella della Nov. CXXXIX, «*Imperator Caesar Flavius Iustinianus*» e della Nov. CXXXVIII, «*Imperator Iustinianus perpetuo Augustus*», ambedue senza data, e, infine, che la sola versione latina della Nov. CXXXII (dell'anno 542) offre la formula «*Imperator Caesar Flavius Iustinianus Felix Inclitus Victor ac Triumphator semper Augustus*». La serie degli anni non denota una maggiore frequenza dell'intestazione completa relativamente ad un certo periodo sì che se ne possa arguire l'origine cronologica dell'attribuzione a Giustiniano dei cognomina *devictarum gentium*. Ricordiamo però che nel Codice del 534 è riportata all'interno di C. 1, 1, 8 una lettera scritta nel 533 dall'imperatore all'arcivescovo di Roma che presenta intestazione «*Victor Iustinianus Pius Felix Inclitus Triumphator semper Augustus*»: mi sembra che questo testo, alla cui intestazione, dal momento che esso si inserisce all'interno di altra costituzione, non credo che siano stati effettuati tagli semplificatori, possa essere assunto come indizio del fatto che a quella data (il 5 giugno del 533) Giustiniano non si gloriava ancora di vittorie militari (si veda poi C. 1, 27, 1 del 13 aprile 534).

Il confronto fra la *Deo auctore* e le altre costituzioni introduttive della compilazione dovrebbe proseguire sul piano del contenuto. Al *proemium* della *Deo auctore* si possono confrontare quello della *Summa rei publicae* (*Summa*, pr.: *Summa rei publicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque legum veniens vimque sua exinde muniens felix Romanorum genus omnibus anteponi nationibus omnibusque dominari tam praeteritis effecit temporibus quam deo propitio in aeternum efficiet; istorum etenim alterum alterius auxilio semper viguit, et tam militaris res legibus in tuto collocata est, quam ipsae leges armorum praesidio servatae sunt. merito igitur ad primam communium rerum sustentationis semina nostram mentem nostrosque labores referentes militaria quidem agmina multiplicibus et omnem providentiam continentibus modis correximus, tam veteribus ad meliorem statum brevi tempore reductis, quam novis non solum exquisitis, sed etiam recta dispositione nostri numinis sine novis expensis publicis constitutis, legum vero praesidia primo servando positas, deinde novas ponendo firmissima subiectis effecimus.*), quello della *Imperatoriam maiestatem* congiuntamente al § 1 (*Imperatoriam*, pr.-1: *Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque*

e di pubblicazione del primo codice, del 528 (11) e del 529 (12), sono qui sintetizzate in due note, relative l'una alla confusione del materiale legislativo *qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus*, l'altra alla sua illimitatezza, ma in maniera tale che la seconda si pone quasi come immediata e logica conseguenza della prima (*ita... ut...*), mentre non v'è traccia (se non nella conseguente rilevata incapacità di comprensione della mente umana) per l'esaltazione delle conseguenze pratiche della codificazione, il *prolixitatem litium amputare* (13), il *caliginem (legum) extirpare* (14), né per lo scopo, altrove sintetizzato nelle brevi parole *ad citiores litium decisiones* (15).

*Deo auct. 2* Hocque opere consummato et in uno volumine nostro nomine praefulgente coadunato, cum ex paucis et tenuioribus relevati ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properaremus et omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibilis videbatur. sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et consummare suae virtutis magnitudine potest.

Anche nel § 2 continua il tono del racconto, l'atmosfera rievocatrice di un passato (*properaremus, reposuimus animis*) immedia-

---

*tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator. 1. Quorum utramque viam cum summis vigiliis et summa providentia adnuente deo perfecimus, et bellicos quidem sudores nostros barbaricae gentes sub iuga nostra deductae cognoscunt et tam Africa quam aliae innumeratae provinciae post tanta temporum spatia nostris victoriis a caelesti numine praestitis iterum ditioni Romanae nostroque additae imperio protestantur. omnes vero populi legibus iam a nostris vel compositis reguntur* e quello della *Tanta* (il testo *infra*, p. 221 s.): il tema della doppia gloria dell'impero, militare e legislativa, non compare invece nelle frasi d'apertura della *Haec quae necessario* (la prima del ciclo), della *Omnem* e della *Cordi* (forse in queste due ultime perché il ricordo delle glorie militari sarebbe apparso troppo estraneo allo scopo particolarissimo delle stesse).

(11) *Haec quae necessario*, 2.

(12) *Summa rei publicae*, 1, nonché 3-4.

(13) *Haec quae necessario*, pr.

(14) *Summa*, 1.

(15) *Haec quae necessario*, 3.

tamente susseguente alla redazione del codice. Vi si sente comunque l'eco di una breve notazione della costituzione *Summa rei publicae* (datata, si sa, 7 aprile 529), che, vietando per l'avvenire a chiunque sotto pena di *crimen falsi* di far *recitatio* di costituzioni da altra fonte che non fosse il novello codice giustiniano, ammetteva tuttavia anche la possibilità di aggiungere citazioni dalle opere rielaborative dell'antico diritto (*Summa*, 3) (16): qui però, ciò che nel 529 era solo ammissione, dimostra d'aver assunto un particolare rilievo, d'essere diventato un'immediata tensione *ad summam et plenissimam iuris emendationem*, per raggiungere un ben più preciso risultato: *omnem romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere*.

*Deo auct. 3* Et ad tuae sinceritatis optimum respeximus ministerium tibi que primo et hoc opus commisimus, ingeni tui documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos probaveris tam ex facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori amplissimae sedis ad sociandum laborem eligere. his itaque collectis et in nostrum palatium introductis nobisque tuo testimonio placitis totam rem faciendam permisimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi gubernatione res omnis celebretur.

Ancora nel passato si colloca la prima attenzione di Giustiniano per Triboniano, ricordata all'inizio del § 3 con le parole *et ad tuae sinceritatis optimum respeximus ministerium*, e soprattutto nel passato si colloca la commissione dell'opera (*et hoc opus commisimus*), il conferimento a Triboniano del compito di scegliere i suoi commissari (*et iussimus quos probaveris... eligere*), nonché la loro riunione

---

(16) Il passo è *falsi criminis subdendis bis, qui contra haec facere ausi fuerint, cum sufficiat earundem constitutionum nostri codicis recitatio adiectis etiam veterum iuris interpretatorum laboribus ad omnes dirimendas lites*; si legga il divieto anche nella forma analoga in *Tanta* 19: *nemoque vestrum audeat vel comparare eas prioribus vel, si quid dissonans in utroque est, requirere, quia omne quod hic positum est hoc unicum et solum observari censemus ... nisi temerator velit falsitatis crimini subiectus una cum iudice, qui eorum audientiam patiatur, poenis gravissimis laborare*. Un precedente si legge nella costituzione di pubblicazione del codice Teodosiano del 438: *... nulli post kalendas Ianuarias concessa licentia ad forum et cotidianas advocaciones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris ... (§ 3) ... falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definito Theodosiano non referuntur in codice (§ 6)*.

all'interno del palazzo imperiale (*bis itaque collectis et in nostrum palatium introductis*), il beneplacito imperiale a suggello della loro nomina (*nobisque tuo testimonio placitis*), ed infine l'affidamento totale dell'impresa alla loro perizia e capacità *tui vigilantissimi animi gubernatione*.

2. A questo punto la costituzione cambia improvvisamente ed inaspettatamente di tono: non solo la rievocazione del passato, fatta con le forme verbali del passato, cede il posto al presente *iubemus igitur* che si legge all'inizio del § 4, ma muta altresì inaspettatamente l'interlocutore ideale del discorso imperiale, il destinatario della disposizione: il « tu » si cambia in « voi », e l'imperatore, dopo aver protestato tanta deferenza nei confronti dei consigli di Triboniano, dopo d'averne magnificato l'opera e l'ingegno, dopo d'averlo eletto, lui, il « suo » *quaestor*, ad una pacata e compresa conversazione di ripensamento, smette d'un tratto il colloquio con lui per rivolgersi direttamente ai collaboratori da lui scelti (*iubemus igitur vobis...*) (17): recupererà i toni del dialogo con Triboniano solamente al § 14, l'ultimo, dove, peraltro, nel raccomandare riassuntivamente alla *prudentia* di Triboniano tutta la somma delle prescrizioni svolta immediatamente sopra, ancora mostra di sentire l'eco del plurale destinatario dei paragrafi precedenti allorché s'induce, quasi necessitato, all'aggiunta *una cum aliis facundissimis viris* che accompagna il nome del *quaestor* (18).

Lo stacco è sconcertante, tanto più se pensiamo che dei quattordici paragrafi della costituzione, nonostante la sua dedicazione a *Triboniano quaestori suo*, ben i 2/3 rivelano avere un destinatario differente.

Le disposizioni in essi contenute sono a tutti note: mi si con-

---

(17) *Deo auct. 4: Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes prae-buerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla (secundum quod possibile est) neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his hoc colligi quod unum pro omnibus sufficiat. quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare dignamur sanctionem.*

(18) Il testo alla nt. 62.

senta tuttavia di tracciarne qui di seguito uno schema che tenga conto del tenore di ognuna e della rispettiva collocazione.

§ 4 — Ordine (19) dato ai commissari di esaminare e ritoccare le opere degli antichi giuristi muniti di *ius respondendi* (20) per toglierne ogni ripetizione e discordanza.

(19) Dal punto di vista formale distingo « ordini », « raccomandazioni » e « prefigurazioni ». In particolare uso la parola « ordine » per indicare una disposizione imperativa nelle forme dell'imperativo appunto (§ 6: *iudicatote, moremini*), del *iubemus igitur vobis* (§ 4), o anche del *volumus ut vos* (§ 7) o del *nullo modo vobis ... permittimus* (§ 10); parlo di « raccomandazione », invece, dove la forma appare adolcita, dove il verbo è usato al congiuntivo lasciando sottintesa l'espressione del volere o comando imperiale (§ 14: *studeat*), o dove, usando una forma impersonale analoga a quella che indico come « prefigurazione », l'imperatore vi aggiunge il richiamo ai destinatari tramite pronomi personale magari incidentale (così al § 5: *oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit, ...*); parlo, infine di « prefigurazione » o di « prefigurazione imperativa » per quei passi in cui la forma è assolutamente impersonale e l'imperatore si compiace di ammirare col pensiero (!) l'opera ultimata, le sue caratteristiche di struttura, la sua perfezione, le sue finalità: sono i passi in cui, come ho detto, l'imperatore esprime un « dover essere » e in questo manifesta il suo volere e perciò il suo ordine cui i commissari, per raggiungere il risultato auspicato, dovranno conformarsi.

(20) Così è stata generalmente intesa la frase *quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt* che il § 4 della *Deo auctore* riferisce ai giuristi le cui opere possono e debbono essere prese in considerazione dai commissari. A me sembra, però, che il passo debba essere considerato anche alla luce dei risultati, nei quali la disposizione, così come tradizionalmente intesa, mostra di non aver avuto applicazione: è pensabile che i commissari possano essersi discostati a tal punto dai dettami imperiali senza sentire la necessità di dare una spiegazione (come è, per esempio, per lo schema dell'opera, del quale in molti tratti della cost. Tanta, ai §§ 2-8, si giustifica la difformità rispetto alle linee indicate, al § 5 della *Deo auctore*, nel *Novus Codex* e nell'editto)? Inoltre la lettura tradizionale rischia di far sorgere contraddizione fra tale imperativo e le considerazioni riportate nella parte finale del § 5 e nell'inizio del § 6 (... *omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur. 6. Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatote, cum possit unius forsitan et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare. ...*) che assolutamente prescindono dal regime del *ius respondendi*: come potrebbe l'imperatore considerare *deterior* un giurista fra gli altri quando tutti siano insigniti di *ius respondendi*? come, a maggior ragione, lo potrebbe un commissario, un suddito?

- § 5 — Ordine ai commissari di organizzare tutto il materiale così elaborato in 50 libri, quanto mai completi ed esaustivi (21);  
 — raccomandazione a non considerare prevalenze aprioristiche di autorevolezza fra giurista e giurista.
- § 6 — Ordine a non misurare il valore delle opinioni dei giuristi in base ad un semplicistico calcolo numerico di consensi fra gli stessi giuristi;  
 — conseguente rivalutazione da effettuarsi relativamente ad autori minori, *cum possit unius forsitan et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare*;  
 — rivalutazione, conseguente alla precedente, delle opere di commento di Paolo, Ulpiano e Marciano a Papiniano: anche queste non dovranno essere trascurate;  
 — conferimento a quei testi dello stesso valore delle costituzioni imperiali, *quasi... a nostro divino... ore profusa*.
- § 7 — Ordine di eliminare ogni perplessità, perfezionare ogni citazione, rifinire ogni incompletezza, riorganizzare sistematicamente il tutto (22);  
 — conferimento ai commissari del potere e dell'autorizzazione a modificare e riordinare gli antichi testi senza che alcuno possa o osi parlare di falsificazione.

A me sembra che la problematica del *ius respondendi*, indipendentemente dal come lo si voglia considerare (assai suggestiva mi sembra l'opinione di BRETON, *L'enchiridion di Pomponio*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982, p. 214 ss.), sia assolutamente superata ai tempi di Giustiniano, come dimostrerebbe già un secolo prima l'inserimento di Gaio fra i cinque giuristi della legge delle citazioni.

Se poi leggiamo la frase del § 4 in correlazione con la chiusa dello stesso (*quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare dignamur sanctionem*), essa viene ad acquistare un significato sicuramente pratico.

(21) Tale il significato delle parole del § 5 *ut nihil extra memoratam consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat*.

Il passo, posto com'è di seguito alla « prefigurazione » del *sanctissimum templum iustitiae* che l'imperatore ha collocato all'inizio del § 5, può giustificarsi a mio avviso, nelle immagini nonché nell'arroganza del tono, soltanto a opera ultimata (vedi *infra*, § 4).

(22) Non si ripetono qui, più ampiamente, raccomandazioni già espresse al § 4?

- § 8 — Prefigurazione ammirativa dell'opera completata, quale deve risultare senza antinomie né difetti (conseguentemente vi si può leggere un ordine a ben curare l'eliminazione di tali vizi).
- § 9 — Espressione del desiderio imperiale che siano evitate ripetizioni, in particolare con le costituzioni del Codice, ammettendosi eccezione, e tuttavia *perraro*, soltanto *propter divisionem vel propter repletionem, vel propter pleniorum indaginem* (anche in questo caso l'ordine è indiretto).
- § 10 — Ordine ai commissari di eliminare le norme desuete (23).
- § 11 — Attribuzione vincolativa generale (*iubemus igitur*) del valore di fonte del diritto ai soli due codici così formati, ammettendosi la possibilità di una terza opera, istituzionale, per il futuro (*vel si quid alius a nobis fuerit promulgatum institutionum vicem optinens*).
- § 12 — Attribuzione del titolo di *Digesta* o *Pandectae*;  
— divieto generale, di comporre per il futuro commenti e opere interpretative sul Digesto, concedendosi soltanto *quaedam admonitoria* relativamente agli *indices* e alla *subtilitas titulorum*.
- § 13 — Divieto generale per il futuro di usare abbreviazioni grafiche nelle copie.
- § 14 — Raccomandazione vaga e riassuntiva (*haec igitur omnia... tua prudentia... studeat...*) a Triboniano affinché con la collaborazione dei commissari (*una cum aliis facundissimis viris*) porti velocemente a termine l'opera.

---

(23) Parlo di « ordine » perché la disposizione del § 10 appare chiaramente indirizzata ai commissari: mi preme rilevare, però, che in questo (come in altri casi) la nota « personalizzante » non è costituita da una forma verbale alla seconda persona plurale (elemento che escluderebbe qualsiasi dubbio sulla sua corrispondenza al testo originario, essendo complesso ipotizzare una modificazione di tutte le forme verbali), ma dall'inserimento di un pronome personale, *vobis* (*nullo modo vobis eisdem ponere permittimus*), la cui presenza o assenza nulla toglierebbe al senso del discorso che ben potrebbe svolgersi in forma assolutamente impersonale come al § 8, o al § 9, o al § 11: è una forma imperativa, dunque (perché imperativamente devono intendersi il *nullo modo* ed il *permittimus*), ma con molti tratti di analogia con le forme che ho indicato quali « raccomandazioni » o addirittura quali « prefigurazioni », da cui l'imperativo imperiale deriva solo indirettamente.

Come appare ad una attenta lettura anche a livello di contenuto si legge un divario notevole fra le prime disposizioni, e particolarmente quelle contenute fino al § 6 compreso, e le rimanenti; anzi forse una prima frattura potrebbe rilevarsi addirittura entro gli stessi primi sei paragrafi, fra l'inizio, riassuntivo e genericamente evocativo, e le puntuali indicazioni contenute nei §§ 5, fine, e 6 (24).

*Deo auct. 5* ... omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur. 6. Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatur, cum possit unius forsitan et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare. et ideo ea, quae antea in notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano adscripta sunt, quae antea nullam vim optinebant propter honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed, si quis ex his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpretationem necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis vicem optinens non moremini: ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerant ore profusa. omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas. nam qui non suptiliter factum emendat, laudabilior est eo qui primus invenit.

Non v'è alcun dubbio, a mio parere, che le disposizioni riportate nella parte finale del § 5 ed in tutto il § 6 siano dettate in aperta polemica col regime della c.d. « legge delle citazioni » (25):

(24) Per completezza riporto qui la parte iniziale del § 5 che continua con quanto è riferito nel testo; *Deo auct. 5: Cumque haec materia summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit, ut nihil extra memoratam consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat ...*

(25) C. Th. 1, 4, 3 (*Imp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum urbis Romae Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum*

vi si legge ad ogni passo il confronto, o meglio la contrapposizione. Dopo la prima, iniziale, definizione del lavoro da compiere, quale si legge in generale nel § 4 ed in parte del § 5, ecco l'accento polemico:

1) là, nella legge 7 novembre 426 (26), erano indicati alcuni particolari giuristi, e solo le opere di questi avrebbero avuto valore per un'eventuale *recitatio* giudiziale; qui sono considerati, invece, tutti quelli *quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt* (escludendo soltanto quelli le cui opinioni non incontrarono il consenso d'altri autori e pratici del diritto) (§ 4) (27);

2) là, nella legge delle citazioni, si avallava ufficialmente un sistema preferenziale nei confronti di alcuni giuristi sugli altri; qui tutti sono considerati *aequa dignitate* (§ 5, in fine);

3) là, ancora, per operare una scelta fra più opinioni pur nell'ambito dei cinque giuristi prescelti, si seguiva un criterio di prevalenza meramente numerico, con tutti i limiti che esso può avere a livello di efficacia equitativa; qui si dà campo anche all'opinione di uno solo, e addirittura del meno qualificato, quando si riveli più logica e giuridicamente fondata (§ 6, inizio);

---

*libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus facias, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. ubi autem eorum pares sententiae recitantur, quorum par censeatur auctoritas, quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus (D. VII id. Nov. Ravenna DD. NN. Theodosio XII et Valentiniano II AA. cons.).*

Esclude un qualsiasi riferimento alla legge delle citazioni (se non addirittura la sola conoscenza di essa) nel testo della *Deo auctore* il BISCARDI, *Studi sulla legislazione del Basso Impero, I: La legge delle citazioni*, in *Studi Senesi* 53 (1939), p. 406 ss.

(26) Non prendo posizione circa le perplessità sollevate di recente (sia pure in modo indiretto) sulla datazione della norma di cui a C. Th. 1,4,3 derivanti dalla possibilità o meno che essa facesse parte di un unico più ampio testo normativo insieme ad altri brani riportati, parte nel Codice Teodosiano e parte nel Giustiniano, con la data 6 o 7 o anche 8 novembre 426 [sul punto VOLTERRA, *Sulla legge delle citazioni*, Roma 1983, p. 33. e BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo* 29 (1983), p. 280 ss.]; mi attengo pertanto alla data indicata nella *subscriptio* specifica di C. Th. 1,4,3.

(27) Cfr. *supra*, nt. 20.

4) là, ancora, nel regime della legge delle citazioni, si ribadiva il divieto dell'uso delle *Notae* di Paolo e Ulpiano (e Marciano) (28) a Papiniano; qui tali opere sono recuperate nella loro potenziale validità (§ 6);

---

(28) Marciano non era citato nel divieto stabilito prima da Costantino (C. Th. 1,4,1) e poi dalla legge delle citazioni: la ragione che induce Giustiniano a menzionarlo insieme a Paolo e ad Ulpiano ha dato campo a qualche disputa.

Un primo motivo di perplessità concerne l'esistenza di un divieto specifico che riguardi Marciano, come la *Deo auctore* sembrerebbe presupporre: il KRUEGER, *Römische Juristen und ihre Werke*, in *Studi Bonfante*, II, Milano 1930, p. 312 s., ritiene che la disposizione di Costantino riprodotta in C. Th. 1,4,1 coinvolgesse implicitamente anche le *Notae* di Marciano, le quali non sarebbero state esplicitamente menzionate per la loro esigua consistenza e per la scarsa rilevanza della stessa opera che commentavano, i *libri duo de adulteriis* di Papiniano: lo spirito del divieto, infatti, sarebbe stato quello di vietare ogni opera di commento a Papiniano, perché ogni commento non avrebbe potuto che impoverire a stravolgere il dettato dell'*excellentis ingenii vir*. JORS, invece, *Aelius Marcianus*, in *PWRE* I, p. 524 s. ipotizza l'esistenza di un particolare divieto legislativo a noi non pervenuto. Altri autori fanno derivare il divieto delle *Notae* di Marciano implicitamente dall'esclusione dello stesso Marciano dal novero dei giuristi « citabili » sulla base di C. Th. 1,4,3, a nulla rilevando la citazione di Marciano fatta da Ulpiano in D. 28,1,5 e da Paolo in D. 7,9,8 perché, a parte i sospetti che travolgono tali brani (su cui DELL'ORO, *Elio Marciano e la legge delle citazioni*, in *Scritti Salvi*, Bologna 1960, p. 171 ss.) non va dimenticato che la legge delle citazioni, ammettendo anche i giuristi menzionati dai cinque, ne imponeva però la *codicum collatio*.

Un secondo problema riguarda i motivi della riabilitazione dell'opera, di quella specifica opera marcianea, nella *Deo auctore*. Contro altri autori (in particolare si deve citare SCHULZ, *History of roman legal science*, Oxford 1953, p. 220 nt. 9 che basa appunto su D. 7,9,8 e D. 28,1,5 una generale rivalutazione degli scritti di Marciano) il DELL'ORO (*op. ult. cit.*, p. 159 ss.) ritiene che il giurista abbia riacquisito col tempo sempre maggiore considerazione grazie ad una particolare caratteristica dei suoi scritti che sono tutti « particolarmente ricchi di riferimenti alla legislazione e all'attività dei principi » (*ibidem*, p. 174): dalla rivalutazione complessiva dell'autore, citato insieme a Paolo in una costituzione di data assai presumibilmente posteriore alla legge delle citazioni (C. 9,8,6), sarebbe derivata la parificazione dell'efficacia delle sue *Notae* all'efficacia delle *Notae* dell'altro grande, Paolo, del quale condiveva le sorti.

Invero nel Digesto le *Notae* di Marciano sono riportate soltanto due volte (D. 23,2,57a e D. 48,5,8), ma in ambedue i casi in forma autonoma e con una particolare e complessa *inscriptio* « *In libro secundo de adulteriis Papiniani Marcianus notat* » (sulle possibili illazioni che si possono trarre dall'*inscriptio* vedasi PESCANI, « *Notat* », in *Sodalitas*, 2, Napoli 1984, p. 851 ss.).

5) là, si respirava ancora nel clima dell'ossequio verso Papiniano, *excellentis ingenii vir* (C.Th. 1, 4, 3); qui si giunge persino a prospettare la possibilità di una necessaria integrazione del testo di Papiniano, o, comunque, l'opportunità di chiarimenti *ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpretationem*.

Il senso della polemica è a mio parere ben evidente anche nelle considerazioni filosofeggianti e morali che accompagnano e giustificano le nuove scelte imperiali in materia di *recitatio* giurisprudenziale: non è palese la polemica nel *quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur?* o nel *nam qui non subtiliter factum emendat, laudabilior est eo qui primus invenit* della chiusa del § 6?

3. Queste annotazioni di riflessione marginale, quasi un ripensamento, una ponderazione su temi più ampi, che colorano superbamente il discorso dei primi sei paragrafi, non si ripetono nei paragrafi seguenti, se si esclude una sola, puntuale, domanda retorica sulla fine del § 7, il *quid possit antiquitas nostris legibus abrogare?*, che conclude il breve accenno storico alla *lex regia* giustificatrice del potere imperiale.

È una prima differenza di stile. Invero dopo il § 7, così concitato, così grave di imperativi, unico punto di riferimento nella costituzione *Deo auctore* relativamente ai doveri ed ai poteri concessi ai commissari sui singoli testi (29), i paragrafi dall'ottavo alla fine sono, al contrario dei primi, assai stringati e tecnici nell'elencazione

---

(29) *Deo auct. 7: Sed et hoc studiosum vobis esse volumus, ut, si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis vel aliquod superfluum vel minus perfectum, supervacua longitudine semota et quod imperfectum est repleatis et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. hoc etiam nibilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformatis et ordini moderato tradatis: ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab initio scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat. cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam traslata sunt potestatem, nos vero sanctionem omnem non dividimus in alias et alias conditorum partes, sed totam nostram esse volumus, quid possit antiquitas nostris legibus abrogare? et in tantum volumus eadem omnia, cum reposita sunt, optinere, ut et si aliter fuerant apud veteres conscripta, in contrarium autem in compositione inveniatur, nullum crimen scripturae imputetur, sed nostrae electioni hoc adscribatur.*

delle molte raccomandazioni relative alla stesura dell'opera. Il tono del discorso è freddo, astratto, quasi impersonale; così, per esempio, non vi è alcun riferimento personale ai commissari nel § 8, nel § 9, nel § 11 e nel § 13, mentre i riferimenti al « voi », che sono ben otto, di cui ben cinque nella forma verbale della seconda persona plurale, nel § 7, si rarefanno straordinariamente nei rimanenti paragrafi trasformandosi inoltre in forma pronominale (30): ve n'è uno, incidentale, nel § 10 (*nullo modo vobis easdem ponere permittimus*) (31), e uno nel § 12, all'incirca dello stesso tenore stilistico (*quae a vobis deo adnuente componetur*); infine, come ho già detto, si ritorna nel § 14 al « tu » iniziale.

Inoltre altre due considerazioni formali possono ingenerare perplessità nella lettura dei paragrafi 7-13 della costituzione in esame. La prima (alla quale per il momento mi limiterò) (32) è l'esordio del § 7, *sed et hoc studiosum vobis esse volumus*, espressione che ancora una volta ed ancora di più farebbe pensare ad una scissura rispetto ai primi sei paragrafi ed in particolare alla fine del paragrafo precedente, tal che il § 7 e seguenti, col *sed et hoc*, rappresenterebbero un'aggiunta.

A conclusione di tutto ciò mi sembra possa legittimamente proporsi una prima ipotesi: che la costituzione *Deo auctore* del 15 dicembre 530 sia derivata dal conglutinamento, operato a posteriori, di due testi normativi, ambedue rimasti molto frammentari e solo parzialmente riprodotti, l'uno, precedente (ma comunque posteriore alla data del 7 aprile 529), corrispondente ai paragrafi 4-6, l'altro, più completo, riportato ai paragrafi 7-13, con la necessaria aggiunta della premessa riassuntiva espressa nei paragrafi pr.-3.

Il tentativo di individuare, se possibile, la data di queste due distinte costituzioni e di chiarire il tempo ed i motivi della loro fusione in una permettono di illuminare ancor più la complessa storia di questo testo.

Viene immediato di pensare all'atto della pubblicazione del Digesto nel 533, quasi che Giustiniano, volendo premettere all'opera come già aveva fatto e disposto per il Codice, le due costituzioni,

---

(30) Distinguo le forme verbali nella seconda persona plurale dalle forme pronominali per il carattere insitico che, come ho più sopra notato, può avere un pronome *vos* o *vobis* (*supra*, nt. 23).

(31) Si veda *supra*, nt. 19.

(32) Altra considerazione a p. 206 s. nonché a p. 208.

programmatica e definitiva, poiché il progetto del Digesto, al contrario di quello del Codice, si era evidentemente venuto formando di mano in mano, avesse potuto essere indotto ad unirne in una le varie tappe. Ecco allora la necessità (nonché la giustificazione) di quei primi tre paragrafi a carattere non solo laudativo, bensì, soprattutto, riassuntivo, in cui la Commissione risulta già costituita e l'opera già iniziata (33): direttamente a seguito di questi, e precisamente a seguito dell'evocazione del momento in cui l'imperatore, ratificata la nomina dei commissari propostigli da Triboniano, confidò ad essi l'esecuzione del Digesto, potrebbero essere state riportate le parole di quel precedente atto imperiale ad essi rivolto (34) che in tre paragrafi esprime la prima idea, embrionale e più emotiva che tecnicamente precisa, dell'opera, in netto contrasto col regime di C.Th. 1, 4, 3.

Direi che doveva trattarsi di una breve costituzione completamente dedicata all'argomento, o, se si vuole, della parte finale di una tal costituzione: si noti, in particolare il valore conclusivo dell'ultima disposizione del § 6, quel *a nostro divino ... ore profusa*, che assai degnamente potrebbe chiudere una costituzione (35) ed il cui concetto, pur non così magistralmente, è ripetuto nel § 10 della Tanta (36).

Dal *sed et hoc studiosum vobis esse volumus* (che, si badi

(33) La dottrina, sulla base del dato testuale, ammette generalmente che alla data tradizionalmente accolta per la *Deo auctore* i lavori della commissione fossero già in atto.

(34) Così si giustificerebbe il mutamento dei tempi verbali dal passato al presente.

La ipotesi non meraviglia. Di un « Giustiniano interpolante se stesso » dice il Guarino trattarsi di una possibilità « pienamente attendibile » (GUARINO, *Giustiniano « interpolante se stesso »*, in *Iusculum iuris*, Napoli 1985, p. 190), e ciò anche sulla base di affermazioni di Gradenwitz, di Riccobono, di Zachariä von Lingenthal, ed altri: il primo e più evidente esempio ne sarebbe, a mio avviso, questo. Né si tratterebbe in questo caso, a parer mio, soltanto di semplici aggiunte o modifiche ad un testo preesistente (così opina l'Erbrard, come dico *supra*, alla nt. 7), quanto piuttosto della fusione in uno di vari testi con le necessarie modificazioni di assestamento ed eventualmente anche la composizione *ex novo* delle necessarie premesse (§§ 1-3).

(35) Addirittura, come accenno fugacemente in altri punti, le stesse riflessioni che seguono la frase *a nostro divino ... ore profusa* potrebbero essere un'aggiunta, che avrebbe in tal caso la funzione di confermare una disposizione presa in precedenza ed ora ripresa con più ampi argomenti.

(36) *Tanta*, 10: *... ut quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum.*

bene, a distanza di cinque paragrafi, ripete la struttura formale e lessicale dell'inizio dell'esordio riassuntivo, il *cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur* del § 2) (37) riprende invece il testo dell'altra, successiva, costituzione, dove il tono polemico è assolutamente superato e si leggono invece le preoccupazioni e le difficoltà di stesura dell'opera: vien fatto di identificare questo testo con un eventuale e successivo intervento regolativo imperiale, magari su richiesta di Triboniano, in seguito all'urgere di tali difficoltà fattesi pressanti sulla Commissione coll'inizio dei lavori. Si tratterebbe dunque di una delle costituzioni *ad commodum praepositi operis pertinentes* (38)?

Direi di più. Forse lo stesso § 7, così strano con tutti quei « riferimenti personali », lì, in apertura di una parte della costituzione peraltro fredda, tecnica, asettica e spersonalizzata, vuole proprio essere l'elemento di raccordo fra il primo testo, inteso soltanto a illustrare sulle differenze di vedute rispetto alla legge delle citazioni, ed il secondo: qui, nel § 7, continuando nelle forme del rapporto diretto coi commissari (come era logico, rattoppandosi al testo precedente ad essi indirizzato), senza avvertire disagio alcuno in relazione all'intestazione della costituzione al singolare, *Triboniano suo*, Giustiniano sembra riassumere l'inizio di un testo autentico (il secondo), di cui riprende l'ampiezza e l'ampollosità nei ricordi storici alla *lex regia*, fonte antichissima del potere imperiale, e negli interrogativi retorici; vi sintetizza inoltre, pur senza cedimenti di chiarezza, una serie di disposizioni relative ai poteri di tagliare superfluità ed imperfezioni, di sintetizzare, di perfezionare, di modificare e ristrutturare l'antico testo, nonché un'affermazione di assoluta validità del testo così riformato contro ogni confronto o, addirittura, contro ogni accusa di falsificazione, che è, in definitiva, una larvata protesta di superiorità del potere imperiale, e quindi della *lex imperialis*, su tutto il *ius vetus*.

Né si accorge l'imperatore che tale felicissima sintesi, cui assai

---

(37) Un'analoga ripetizione della forma iniziale pur a distanza di diversi paragrafi (ben 10) si ritrova nella cost. *Tanta* fra l'inizio della costituzione stessa (*Tanta circa nos divinae humanitatis est providentia...*) e l'inizio del § 10 (*Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia...*) con cui, dopo l'esposizione dello schema dell'opera in sette parti e la menzione dei commissari, inizia il tratto più significativo della disposizione imperiale relativo ai caratteri e ai tratti del lavoro svolto dalla Commissione.

(38) Cfr. *Cordi*, 1.

felicemente poter appoggiare i paragrafi finali del secondo testo, non riesce a dare giustificazione d'un riferimento *secundum quod dictum est* che si legge all'inizio del § 9, poiché evidentemente la disposizione ivi espressa (che non vi siano ripetizioni, in particolare con norme riportate nelle costituzioni del Codice già pubblicato) non aveva trovato posto nella sintesi del § 7 (39).

4. A partire dal § 8 il tono della costituzione scade notevolmente, si fa freddo, essenziale, sbrigativo, burocratico: sembra proprio un'altra mano (40) (e direi altra mano persino rispetto alla sintesi operata nel § 7).

Né basta a risollevarne il tono il colto riferimento alle forme lessicali greche all'inizio del § 8 [*antinomia (sic enim a vetustate Graeco vocabulo nuncupatur)*] che anche sostanzialmente, oltre che formalmente, ha la configurazione di un inciso (41), né il richiamo, anch'esso prezioso, all'opinione di Salvio Giuliano, al § 10, *quae indicat debere omnes civitates consuetudinem Romae sequi, quae caput est orbis terrarum, non ipsam alias civitates*, con la seguente precisazione che si debba intendere come tale non solo l'antica, ma anche Costantinopoli, la seconda Roma.

Ma forse questi richiami possono fornire qualche spunto ulteriore alla riflessione. Infatti ritroviamo ambedue i riferimenti nella cost. *Tanta* del 533.

La versione greca, al § 15, recita:

Δέδωκεν 15. Ἐναντίως δὲ τοῖς ἄλλοις ἔχοντά τινα νόμον τῶν ἐπὶ τοῦ βιβλίου τούτου κειμένων οὐκ ἂν τις εὖροι ραδίως, εἴγε διὰ πάντων τῶν τῆς ἐναντιότητος ὄρων διεξελεῖν υπεύσειεν' ἀλλ' ἔστιν. τι τὸ διάφορον, ὃ προσληφθὲν ἀλλοιοτέραν ἴσως παρὰ θάτερον ποιεῖ τὴν τοῦ νόμου θέσιν.

(39) A meno che non si voglia pensare alla breve nota, *nulla (secundum quod possibile est) neque similitudine neque discordia derelicta* del § 4, cosa che, però, escluderei in quanto quella *similitudo* riguardava solo i brani degli autori fra di loro, non anche in rapporto alle costituzioni del Codice.

(40) Se non ci fossero certi preziosismi, che direi tipicamente triboniane, si potrebbe pensare ad «un'altra mano» in senso ben diverso da quello indicato alla nt. 9.

(41) In effetti il termine sembra di nuova coniazione nell'ambito del diritto: esso, infatti, non è mai usato dai giuristi del Digesto. Si tratta forse di un grecismo triboniano? Non pare nemmeno che abbia avuto un'immediata fortuna dal momento che nel Codice è riportato soltanto qui e in un altro punto della stessa *Deo auctore* (§ 13), né mai compare nelle *Novellae*.

Non è ripetuta pur avendone occasione, la formula sostantivale ἀντινομία, quanto mai appropriata col suo tecnico significato di « ambiguità giuridica », ma ne è usata la forma derivata avverbiale ἐναντίως più esatta nella sua semplicità e più aderente al contesto in cui si inserisce, ove il termine νόμος (νόμον) è autonomamente espresso: e la stessa parola, nella forma aggettivale ἐναντιότητος, è poco più sotto ripetuta.

Lo stesso accade per il richiamo a Giuliano. Al § 18 (42) il riferimento al giurista adrianeo è ripetuto con finalità che direi analoghe: là, nella *Deo auctore*, l'opinione di Giuliano serviva a riaffermare la superiorità delle consuetudini di Roma rispetto alle consuetudini locali, qui in pratica ancora una volta si confronta l'efficacia di due fonti giuridiche per riaffermare la superiorità dell'intervento legislativo imperiale su ogni altra possibile interpretazione della legge.

Una tale corrispondenza può sconcertare; ma mentre è logico e comprensibile che sempre si parli di antinomie laddove si discute di una codificazione, meno comprensibile appare che in due momenti così cronologicamente distinti (stando alle fonti) e per due circostanze che, se pure *lato sensu* affini, sono pur tuttavia quanto mai diverse, si faccia ricorso a Salvio Giuliano. Forse che non v'era la possibilità di leggere affermazioni del genere di *Tanta* 18 anche in altri autori (43)?

I due riferimenti, com'era logico aspettarsi, hanno un puntuale riscontro nel Digesto.

D. 1, 3, 32 (IUL. I. 84 *dig.*) De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum

(42) Per il testo vedi *infra*, p. 211 s.

(43) Cfr. ARCHI, *Interpretatio iuris Interpretatio legis Interpretatio legum*, in ZSS 87 (1970), in specie p. 19 ss.; L'Autore sostiene che sul punto Giuliano avrebbe espresso un'opinione particolare, e soprattutto particolarmente in linea con i progetti politici imperiali, talché ben poteva essere preso a simbolo di un atteggiamento di pensiero. E tuttavia riterrei che espressioni come *igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esse* (D. 1, 2, 2, 11) di Pomponio, o *quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit ... id legis vicem optineat* (Gai. 1, 5) di Gaio (su cui cfr. DELL'ORO, *La posizione delle «constitutiones principum» in Giuliano*, in *Studi Grosso*, II, Torino 1968, p. 365 ss.), o *anche quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat* (D. 1, 4, 1, 1) di Ulpiano avrebbero servito ugualmente alla citazione.

est: et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et consequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc ius, quo urbs Roma utitur, servari oportet. 1. Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.

D. 1, 3, 11 (IUL. I. 90 dig.) Et ideo de his, quae primum constituantur, aut interpretatione aut constitutione optimi principii certius statuendum est.

Nonostante ambedue i passi siano tratti dalla medesima opera, i *digesta* di Giuliano, anche se varia il libro di riferimento, l'ottantaquattresimo nell'un caso, il novantesimo nell'altro, non riterrei che la stesura delle due costituzioni che fanno accenno ai due passi sia stata effettuata sulla scia di una particolare attenzione ai libri giuliani come opera da prendere a modello (44).

Mi sembra invece assai significativa la identica collocazione dei due passi sotto il titolo « *de legibus senatusque consultis et longa consuetudine* »: il che m'indurrebbe a ritenere che lo spunto alla citazione di Giuliano sia derivata nell'uno come nell'altro caso dalla conoscenza e meditazione del tit. 1,3 del Digesto giustiniano.

Come pure a riflessione sul tit. 1,4 del Digesto, « *de constitutionibus principum* », si ispira certamente il riferimento alla *lex regia* del § 7 della costituzione del 530. Vi si legge infatti per bocca di Ulpiano:

D. 1, 4, 1 (ULP. I. 1 *inst.*) Quod principii placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. 1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens

(44) Nonostante la precisazione espressa al § 5 che tutto il materiale debba essere raccolto *tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui imitationem*. Tale precisazione è fra gli argomenti che inducono la BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustiniana*, in *Studi Donatuti*, I, Milano 1973, p. 121 ss., a controbattere i dubbi dell'Erbrard sulla *Deo auctore*, in particolare in relazione all'assenza che lo studioso tedesco lamenta nel testo 15 dicembre 530 di criteri precisi circa un'organizzazione dei materiali del Digesto (in ispecie, p. 126).

decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. 2. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulset vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.

*Deo auct.* 7 ... cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem, nos vero sanctionem omnem non dividimus in alias et alias conditorum partes, sed totam nostram esse volumus, quid possit antiquitas nostris legibus abrogare? et in tantum volumus eadem omnia, cum reposita sunt, optinere, ut et si aliter fuerant apud veteres conscripta, in contrarium autem in compositione inveniantur, nullum crimen scripturae imputetur, sed nostrae electioni hoc adscribitur.

Ora, poiché la qualificazione della *lex de imperio* come di una legge regia è tipicamente di Ulpiano (non la si ritrova in Gaio, non la si riscontra in Pomponio, e, per quanto ne sappiamo, è comunque sorprendente) (45) mi sembra che l'autore della costituzione giustiniana non potesse che pensare al passo delle Istituzioni ulpianee, e, presumibilmente, nella versione ufficializzata che leggeva nel Digesto, ad apertura del titolo dedicato al potere normativo imperiale come giustificazione di quello.

Il tema ricompare al § 18 della cost. *Tanta*. Qui, peraltro, la giustificazione è ben altra, è un'affermazione di assolutezza che può riecheggiare il *nos vero sanctionem omnem non dividimus in alias et alias conditorum partes, sed totam nostram esse volumus*, ma che, non essendo temperata dal richiamo al *populus romanus*, né dal riferimento letterario alla *lex regia*, mal si concilia con una costituzione relativa alla pubblicazione di un'opera classicheggiante, in cui si protesta tanta *reverentia antiquitati* (*Tanta*, 10) e in cui l'argomento è trattato iniziando con i temperamenti che sappiamo. La si può però giustificare col desiderio di riaffermare cert'altri spunti dello stesso tit. 1,4 del Digesto:

*Tanta* 18. Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas

(45) Sul punto in particolare da ultimo PESCANI, *Considerazioni sul potere normativo imperiale*, in *Sodalitas*, 6, Napoli 1984, p. 2625 ss. ed in part. p. 2628 ntt. 10 e 11: ivi bibliogr.; inoltre DELL'ORO, « *Imperium* » e « *lex imperii* » alla luce del codice di Giustiniano, *ibidem*, 4, p. 1569 ss.

deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. te hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur. et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut, si quid, in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas.

#### D. 1, 4 DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM

1 ULPIANUS *libro primo institutionum* Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.

1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. 2. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulset vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.

2 ULPIANUS *fideicommissorum libro quarto* In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est.

3 IAVOLENUS *epistularum libro tertio decimo* Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus.

4 MODESTINUS *libro secundo excusationum* Αἱ μεταγενέστεραι διατάξεις ισχυρότεραι τῶν πρὸ αὐτῶν εἰσιν.

Ebbene, se a tutto ciò si aggiunga che la riflessione sul tema *de legibus ...*, quanto mai opportuna in occasione della pubblicazione di un'opera codificatoria, aveva un illustre precedente, com'è dimostrato dai *Gesta senatus de Theodosiano publicando* del 438 (46), dovendosi sottolineare fra i due episodi una sola differenza consi-

(46) Su cui DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, p. 130 ss., oltre che VOLTERRA, *op. cit.*, p. 239 ss.

stente nel fatto che nell'un caso si era fatta lettura dal titolo « *de constitutionibus principis et edictis* » del Codice Teodosiano, col suo contenuto di costituzioni imperiali, mentre qui la meditazione, senza lettura espressa, è fatta sui corrispondenti titoli « *de legibus senatusque consultis et longa consuetudine* » (1,3) e « *de constitutionibus principum* » (1,4) del Digesto, con il loro contenuto giurisprudenziale, a meno di pensare che i titoli suddetti, ma solo quelli o poco di più (47), fossero già stilati alla data del 15 dicembre 530, viene logico spostare di conseguenza al 533 anche la composizione del § 7, e con esso dei seguenti, della *Deo auctore*.

Invero la *Deo auctore* appare un misero sunto di temi tutti assai più ampiamente sviluppati nella cost. *Tanta*.

Si consideri, per esempio, la lettura del § 9 (48), che, soprattutto nella frase *cum divalium constitutionum sanctio sufficit ad eorum auctoritatem* sembra riecheggiare la stessa citazione giuliana della *Tanta*, il *si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur*.

È si consideri l'adombrato progetto delle *Institutiones* che appare nel § 11 della *Deo auctore* e che tanta rilevanza assume nel corrispondente § 11 (tutto il § 11) della *Tanta*. È ben vero che nella *Tanta* le *Institutiones* appaiono come opera già ultimata e di cui pertanto ben può parlarsi a lungo, sia per quanto riguarda le vicende e le circostanze della composizione, sia per quanto riguarda le linee generali del risultato: tuttavia a me sembra che lo stesso embrionale accenno della *Deo auctore* sia abbastanza preciso e ponderato nel suo tenore, forse troppo ben delineato per essere, come dovrebbe, semplice frutto di una riflessione estemporanea, cui non corrisponda già

(47) O che fossero già praticamente in uso nelle scuole e da queste siano stati desunti: cfr. VAN WARMELO, *D. 1, 3* (« *de legibus senatusque consultis et longa consuetudine* »), in *Studi Volterra*, I, Milano 1971, p. 409 ss.

(48) *Deo auct. 9: Sed et similitudinem (secundum quod dictum est) ab huiusmodi consummatione volumus exulare: et ea, quae sacratissimis constitutionibus quas in codicem nostrum redeimus cauta sunt, iterum poni ex vetere iure non concedimus, cum divalium constitutionum sanctio sufficit ad eorum auctoritatem: nisi forte vel propter divisionem vel propter repletionem vel propter pleniorum indaginem hoc contigerit: et hoc tamen perraro, ne ex continuatione huiusmodi lapsus oriatur aliquid in tali prato spinosum.*

una qualche concretezza di realizzazione (49). A me sembra di poter notare inoltre una certa assonanza lessicale fra i due passi (50):

*Deo auct.* 11. Ideoque iubemus duobus istis codicibus omnia gubernari, uno constitutionum, altero iuris enucleati et in futurum codicem compositi: vel si quid aliud a nobis fuerit promulgatum institutionum vicem optinens, ut rudis animus studiosi simplicibus enutritus facilius ad altioris prudentiae redigatur scientiam.

*Tanta* 11. Sed cum prospeximus, quod ad portandam tantae sapientiae molem non sunt idonei homines rudes et qui in primis legum vestibulis stantes intrare ad arcana eorum properant, et aliam mediocrem emendationem praeparandam esse censuimus, ut sub ea colorati et quasi primitiis omnium inbuti possint ad penetralia eorum intrare et formam legum pulcherrimam non coniventibus oculis accipere. et ideo TRIBONIANO viro excelso, qui ad totius operis gubernationem electus est nec non THEOPHILO et DOROTHEO viris illustribus et facundissimis antecessoribus accersitis mandavimus, quatenus libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant et institutiones vocabantur, separatim collectis, quidquid ex his utile et aptissimum et undique sit elimatam et rebus, quae in praesenti aevo in usu vertuntur, consentaneum invenitur, hoc et capere studeant et quattuor libris reponere et totius eruditionis prima fundamenta atque elementa ponere, quibus iuvenes suffulti possint graviora et perfectiora legum scita sustentare. admonuimus autem eos, ut memores etiam nostrarum fiant constitutionum, quas pro emendatione iuris promulgavimus, et in confectione institutionum etiam eadem emendatione ponere non morentur: ut sit manifestum et quid antea vacillabat et quid postea in stabilitatem redactum est. quod opus ab his perfectum ut nobis oblatum et relectum est, et prono suscepimus animo et nostris sensibus non indignum esse iudicavimus et praedictos libros constitutionum vicem habere iussimus: quod et in oratione nostra, quam eidem libris praeposuimus, apertius declaratur.

(49) Mi limiterò qui a considerare come non possa essere frutto di vaghi propositi la previsione di una promulga direttamente imperiale *institutionum vicem optinens*, e come sia sicura e precisa la formulazione dello scopo della futura opera istituzionale che debba fornire i primi rudimenti del diritto attraverso la voce dell'imperatore stesso (che è la stessa giustificazione della *Tanta*), e come stretta sia la correlazione, anche formale, fra l'immagine *ut rudis animus studiosi simplicibus enutritus* della *Deo auctore* e quella analoga, suscitata dall'espressione della *Tanta*, *aliam mediocrem emendationem (= simplicibus) praeparandam esse censuimus, ut sub ea colorati et quasi primitiis (= simplicibus) omnium inbuti (= enutriti)*, ambedue ispirate alla figura di un « banchetto della scienza ».

(50) In particolare, oltre al ripetersi della figurazione del « banchetto della scienza », noterei qui il ripetersi di certe forme di struttura grammaticale e sintattica, in particolare nella proposizione finale (*ut ... enutritus + cong.; ut ... inbuti + cong.*)

Nello stesso modo i paragrafi 12 e 13 della *Deo auctore* corrispondono ai paragrafi 21 e 22 rispettivamente della *Tanta*.

*Deo auct.* 12. Nostram autem consummationem, quae a vobis deo adnuente componetur, digestorum vel pandectarum nomen habere sancimus, nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi applicare et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere. quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est: sed sufficiat per indices tantummodo et titulorum suptilitatem quaedam admonitoria eius facere, nullo ex interpretatione eorum vitio oriundo. 13. Ne autem per scripturam aliqua fiat in posterum dubitatio, iubemus non per siglorum captiones et compendiosa aenigmata, quae multas per se et per suum vitium antinomias induxerunt, eiusdem codicis textum conscribi: etiam si numerus librorum significatur aut aliud quicquam: nec haec etenim per specialia sigla numerorum manifestari, sed per litterarum consequentiam explanari concedimus.

*Tanta* 21. Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestivum nobis videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci *κατὰ πόδα* dicunt), et si qui forsitan per titulorum suptilitatem adnotare maluerint et ea quae *παράπιπλα* nuncupantur componere. alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia? si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur. si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari. 22. Eandem autem poenam falsitatis constituimus et

---

che nei due testi diversi segue la medesima situazione (e cioè nell'un caso la previsione di una futura promulgazione *a nobis*, nell'altro il ricordo della stessa) ed introduce alla medesima situazione, cioè la maggiore e più alta conoscenza del diritto. Ma noterei anche, e soprattutto, il riproporsi della forma comparativa nelle espressioni *ad altioris prudentiae ... scientiam* della *Deo auctore* e *quibus iuvenes affecti possint graviora et perfectiora legum scita sustentare* della *Tanta*.

adversus eos, qui in posterum leges nostras per siglorum obscuritates ausi fuerint conscribere. omnia enim, id est et nomina prudentium et titulos et librorum numeros, per consequentias litterarum volumus, non per sigla manifestari, ita ut, qui talem librum sibi paraverit, in quo sigla posita sunt in qualemcumque locum libri vel voluminis, sciat inutilis se esse codicis dominum: neque enim licentiam aperimus ex tali codice in iudicium aliquid recitare, qui in quacumque sua parte siglorum habet malitias. ipse autem librarius, qui eas inscribere ausus fuerit, non solum criminali poena (secundum quod dictum est) plectetur, sed etiam libri aestimationem in duplum domino reddat, si et ipse dominus ignorans talem librum vel comparaverit vel confici curaverit quod et antea a nobis dispositum est et in Latina constitutione et in Graeca, quam ad legum professores dimisimus (51).

---

(51) La corrispondenza non è soltanto contenutistica, ma anche formale.

Così, per esempio, si deve notare la ripetizione perfetta della formula che compare all'inizio dei paragrafi, 12 e rispettivamente 21, *deo adnuente*, che a Dio ricollega l'opera, e che, pur conservando la stessa forma, si colora di toni diversi, invocativi nel caso in cui a Dio affidi l'opera da compiere (*Deo auct.*, 12), riconoscenti allorché si tratti dell'opera compiuta (*Tanta*, 21).

Ne segue il divieto di comporre commentari all'opera legislativa prodotta: qui si deve notare che rispetto alla *Deo auctore* la *Tanta* sembrerebbe aggiungere una categoria di persone quali destinatarie di tale divieto, ché non soltanto sono considerati i giuristi *in posterum* menzionati dalla *Deo auctore* (*qui postea fuerint*, come dice la *Tanta*), ma anche i presenti (*qui in praesenti iuris peritiam habent*). Ma l'aggiunta non trasforma in realtà il significato del divieto, poiché l'*in posterum* della *Deo auctore* è da considerarsi quale futuro in rapporto alla compilazione e quindi comprensivo, in sé, e del presente e del futuro indicati nella *Tanta*, all'indomani della compilazione stessa.

Le figurazioni che seguono, la deprecazione della confusione creata dai commentari antichi e l'individuazione delle sole opere consentite, sono disposte nei due testi a chiasmo, ché al *quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est* della *Deo auctore* corrisponde la specificazione *quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam* della *Tanta* (dove si noti che nell'uno come nell'altro caso l'introduzione al passo è simile, è il già ricordato *nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi applicare et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere* nella *Deo auctore*, è *Palias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus* che nella *Tanta* ripete il divieto dei commentari già espresso in *praesenti* ed in *posterum* qualche riga prima, come più sopra si è detto); e alla successiva concessione imperiale, *sed sufficiat per indices tantummodo et titularum subtilitatem quaedam admonitoria eius facere, nullo ex interpretatione eorum vitio*

A questo punto direi che l'ipotesi avanzata in precedenza debba essere in parte modificata nel senso che se è vero che la cost. *Deo auctore* può dirsi effettivamente derivata dalla riunione di due testi, per il primo dei quali (§§ 4-6), indirizzato ai commissari, possiamo accettare con ogni verisimiglianza la data tradizionale del 15 dicembre 530, per quanto riguarda il secondo (§§ 7-14), più che ad un momento, una tappa di chiarificazione durante i lavori della Commissione, dovrebbe pensarsi ad un intervento imperiale successivo cui ben mi sembra possa darsi il valore di una necessaria ratifica rispetto ad un operare, quello dei commissari, che per metodi e risultati ha di molto sorpassato oltre che le aspettative anche le direttive a suo tempo impartite.

Diventava logicamente necessario tagliare l'esordio della costituzione programmatica iniziale, dove forse erano espresse le dispo-

---

*oriundo* (frase, quest'ultima, che si ricollega, sintetizzandola, a quella parallela già citata *alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones...*) del 530 corrisponde l'esplicazione del 533 *nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine atque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt), et si qui forsitan per titulorum suptilitatem adnotare maluerint et ea quae παράτιτλα nuncupantur componere*, che sembrerebbe aggiungere semmai soltanto la possibilità di versione greca.

Il § 21 della *Tanta* termina con una domanda retorica e con due richiami a disposizioni già espresse in precedenza, la minaccia di pena per i contravventori, rei di *crimen falsi* (*Tanta*, 19; *De auct.* 12, inizio) e la riaffermazione della prevalenza in ogni caso dell'interpretatio imperiale (*Tanta*, 18; *Deo auct.* 6-7), ripetizioni che il carattere essenziale del testo del 530 rifiuta assolutamente.

Ugualmente essenziale si mostra il § 13 della *Deo auctore*, quello che per evitare qualunque *in posterum dubitatio* (le *in posterum ... obscuritates* della *Tanta*) vieta che il testo possa essere ritrascritto *per siglorum captiones et compendiosa aenigmata, quae multas per se et per suum vitium antinomias induxerunt* (più diffusamente la *Tanta* infarcisce l'essenziale *omnia enim ... volumus non per sigla manifestari*, che costituirebbe perfetta corrispondenza col testo precedente, con particolari specificazioni: *omnia enim, id est et nomina prudentium et titulos et librorum numeros per consequentiam litterarum volumus, non per sigla manifestari, ita ut, qui talem librum sibi paraverit, in quo sigla posita sunt in qualemcumque locum libri vel voluminis, sciat inutilis se esse codicis dominum: neque enim licentiam aperimus ex tali codice in iudicio aliquid recitare, qui in quacumque sua parte siglorum habet malitias*). Il divieto di usare sigle d'abbreviazione, con la specificazione per il numero dei libri, è ripetuto nella *Deo auctore* alla fine del § 13 (indicandovi con un *aliud quicquam* ciò che nella *Tanta* appariva chiarito, *id est*, nel nome dei giuristi e nella numerazione dei titoli): e qui si rileggono le forme *per ... sigla manifestari* e *per litterarum consequentiam* già lette nella *Tanta*.

sizioni più limitative all'attività dei commissari, le linee progettate dell'opera, il significato che essa doveva avere: poteva salvarsi invece della stessa costituzione la parte più polemica che, comunque fosse l'inizio, ampliava invece il campo di attenzione dei Commissari ben oltre il tracciato della legge sulla *recitatio* degli *iura* di Valentiniano III e Teodosio II.

E riflettendo sulle affinità troppo evidenti fra *Deo auctore* e *Tanta*, direi proprio che appunto sulla falsariga di quest'ultima (che quindi dovrebbe logicamente essere stata composta, o comunque anche embrionalmente stesa, addirittura prima della *Deo auctore* nella sua attuale versione), l'inizio della cost. 15 dicembre 530 potrebbe essere stato sostituito con i primi tre paragrafi quali a tutt'oggi si leggono, genericamente laudativi e riassuntivi.

Ulteriori spunti di dimostrazione si possono trarre a cominciare dal *proemium* della *Deo auctore*. Qui si fa cenno a tre espressioni dell'attività imperiale che, così come sono scritte, negli stessi toni della contemporaneità, risultano affatto contraddittorie: nel mentre che si parla di un *bella peragere*, si afferma un *pacem decorare*, e, ancora nello stesso tempo, uno *statum rei publicae sustentare*. Ora, se può dirsi usuale in costituzioni di questo tipo il contrasto fra la *sustentatio rei publicae* ottenuta mediante l'attività di revisione legislativa e la stessa ottenuta invece con le glorie militari (52) (le quali ultime, a loro volta, potrebbero essere espresse ugualmente attraverso il ricordo di *bella peracta* — o di *bella sopita*, come si esprime la *Tanta* —, ovvero con l'esaltazione del raggiunto stato di pace, ovvero ancora con entrambe le considerazioni), il porre accanto e come fatti contemporanei la conduzione delle guerre (sia pure con esiti che si presumono già favorevoli, sia pure già presumibilmente avviate a felice conclusione) da un lato e la *pax decorata* dall'altro, mi sembrerebbe incongruente. E di quale pace poi potrebbe parlare Giustiniano nel dicembre del 530, di quale pace potrebbe vantarsi? Le vicende storiche del periodo hanno condotto le armate di Bisanzio nelle regioni asiatiche, dove dagli anni di regno di Giustino I si è ridestato l'annoso contrasto contro i Persiani; l'attenzione imperiale è rivolta anche, sotto altre forme, alle terre d'Africa; i generali di Giustiniano hanno riportato diverse vittorie relativamente a battaglie particolari; ma nel 530 le situazioni militari sono ben lontane

---

(52) Cfr. *supra*, nt. 10, in fine.

dall'essere risolte: Belisario ha bensì inferto una gravissima sconfitta ai Persiani nella piana di Dara, ma non è ancora la vittoria conclusiva, non è ancora la pace, non è soprattutto una pace conseguita ed offerta allo *statum rei publicae* come suo stabile ornamento quale la farebbero pensare le parole dell'imperatore *bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus* (53).

A me sembra che l'atteggiamento mentale dello scrivente il *proemium* della *Deo auctore* sia lo stesso che ha ispirato il *proemium* della *Tanta*, ché i toni di ammirazione e riconoscenza con cui nel *proemium* della *Tanta* si parla della pace, nello stesso aspetto di conquista giustiniana, di gloria dell'imperatore, giustificati espressamente in questo caso dal porsi essa a conclusione del lungo e doloroso periodo delle guerre persiane, sono pressoché gli stessi del *proemium* della *Deo auctore*. Come spiegare altrimenti, dopo vicende storiche varie, dopo tre anni intensi di vita militare, tali evidenti analogie di pensiero, quando la cost. *Imperatoriam maiestatem*, che è del 21 novembre del 533, e precede quindi di ben poco la pubblica-

---

(53) La *pax aeterna* verrà stipulata soltanto nel settembre del 532 ed inizierà ad avere efficacia a partire dall'estate 533.

Nel dicembre del 530, anzi, per quanto riguarda la Persia le possibilità di pace, abbastanza concrete fino a qualche mese prima, si sono improvvisamente incrinare ed indefinitamente allontanate a seguito delle pressioni ed influenze dei Samaritani rifugiatisi nel regno persiano dopo la sanguinosa repressione da parte dei Romani della rivolta scoppiata in quell'anno in Palestina sotto la guida di Giuliano: pertanto la pace negoziata dal patrizio Rufino e dal *comes* Alessandro durante l'estate dello stesso 530 (alla quale il vecchio re persiano Kawa'dh si era convinto a seguito della vittoria romana di Dara del mese di giugno del 530 e delle vittorie dei *magistri militum* Sitta e Doroteo a Theodopolis ed a Satala in Armenia) (cfr. STEIN, *op. cit.*, p. 287 ss.) non ebbe ratifica. La Persia si diceva pronta a riprendere le armi.

Né può pensarsi nel 530 ad una pace africana, ché la presenza di Giustiniano in Africa nel dicembre di quell'anno è ancora prematura. Essa sarà, anzi, una presenza soltanto diplomatica (come alleato del deposto Ilderico, Giustiniano si preoccupò di richiedere più volte all'usurpatore Gelimero il rispetto delle norme stabilite a suo tempo da Genserico per la successione al trono) fino all'inverno 531/32, quando, come documentano le fonti, Belisario fu investito di poteri straordinari per la riconquista dell'Africa; di più, la fase decisiva della guerra africana inizierà con la partenza dell'armata imperiale (10.000 fanti, 5.000 cavalieri, 1.000 alleati, fra eruli e bulgari, 500 navi condotte da circa 1.500/2.000 bucellari) dal porto di Costantinopoli il 22 giugno del 533 (cfr. STEIN, *op. cit.*, p. 311 ss.).

Né a maggior ragione può pensarsi alla pace in relazione alle fasi della c.d. guerra greco-gotica che al 530 non si è ancora ventilata.

zione dei Digesti, fa soltanto un breve cenno a tempi che possono essere di guerra e di pace (54)? A me sembra, in conclusione, che il *pacem decorare* di cui si vanta Giustiniano possa essere stato scritto soltanto dopo il 532 (55), se non, addirittura, dopo la vittoria di Tricamaro su Gelimero del dicembre 533 (56).

---

(54) Mi riferisco al passo iniziale del *proemium* in cui si dice che la maestà imperiale *non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut, utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari*; in ogni modo qui si avverte l'imminenza della definitiva vittoria nel *victor ... et ... triumphator* (vedi *supra*, nt. 5) che vi si legge.

(55) Infatti nel settembre 532 viene stipulata la *pax aeterna* fra Giustiniano e Cosroe I di Persia. Si tratta invero di una pace diplomatica, non conseguenza di vittoria e di conquista, essendo i due sovrani impegnati nella politica interna dei rispettivi paesi: infatti dopo la già ricordata vittoria di Belisario a Dara e l'invasione dell'Armenia (inizio più che favorevole di cui, però, Giustiniano non si curò di avvalersi), la reazione persiana aveva portato alla disastrosa sconfitta dello stesso Belisario a Callinico nel 531, nonché all'assedio di Martiropli e di Antiochia. A sua volta il re Cosroe, succeduto a Kawa'dh sul trono persiano, non si curò di inseguire i propri successi, premuto com'era dalla necessità di assestare la propria posizione che lo induce ad acconsentire ai negoziati per l'« effimera » *pax aeterna*.

(56) È la già segnalata titubanza della cost. *Imperatoriam* a parlare della pace, pur dopo la stipula della *pax aeterna*, che mi suggerisce l'ipotesi che fra l'un *proemium* e l'altro, nello spazio di appena un mese (per fare un rapporto con la diversa sicurezza registrabile alla data della *Tanta*) sia intervenuto un episodio che ha rafforzato l'orgoglio militare di Giustiniano: e tale non può che essere la vittoria di Tricamaro.

Si tratta delle ultime fasi della guerra africana contro il re dei Vandali Gelimero che nel 531 aveva soppiantato sul trono il più debole Ilderico, dando occasione con ciò all'intervento di Giustiniano. Grazie al favore della popolazione ormai stanca della dominazione vandalica ed alla neutralità degli Ostrogoti, Belisario, sbarcato a Caput Vada nel settembre del 533, aveva subito riportato vittoria a Decimum e, di conseguenza, aveva riconquistato Cartagine. La vittoria decisiva è però quella di Tricamaro: essa si verifica verso la metà del mese di dicembre dello stesso 533 (ed ecco come la cost. *Imperatoriam maiestatem*, che si pone nel periodo fra l'una e l'altra battaglia, mesi di conquiste a marce forzate, di inseguimenti nell'entroterra, di impossessamenti, ma anche di timori per i tentativi di resistenza cui Gelimero si preparava richiamando le forze distaccate in Sardegna, non possa che accennare genericamente a « tempi di guerra » e « tempi di pace »). La resa definitiva di Gelimero si avrà tuttavia soltanto nel marzo del 534, dietro promessa della vita; e solo dopo quella data sarà decretato a Belisario il trionfo; e solo dopo quella data, direi, si giustifica la testimonianza di Iordanes, più sopra ricordata (IORD., *Get.* 315: *supra*, ntt. 5 e 10) che a Giustiniano (come a Belisario), Vandalico, Africano (nonché Gotico) attribuisce la lode di *victor ac triumphator*.

*De auct. pr.-3.* Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum dispositio in orbem terrarum producta est. 1. Cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant praesidium. 2. Hocque opere consummato et in uno volumine nostro nomine praefulgente coadunato, cum ex paucis et tenuioribus relevati ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properaremus et omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibilis videbatur. sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et consummare suae virtutis magnitudine potest. 3. Et ad tuae sinceritatis optimum respeximus ministerium tibi quoque primo et hoc opus commisimus, ingeni tui documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos probaveris tam ex facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori amplissimae sedis ad sociandum laborem eligere. his itaque collectis et in nostrum palatium introductis nobisque tuo testimonio placitis totam rem faciendam permisimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi gubernatione res omnis celebretur.

*Tanta pr.* Tanta circa nos divinae humanitatis est providentia, ut semper aeternis liberalitatibus nos sustentare dignetur. post bella enim Parthica aeterna pace sopita postque Vandalicam gentem ereptam et Carthaginem, immo magis omnem Libyam Romano imperio iterum sociatam et leges antiquas iam senio praegravatas per nostram vigilantiam praebeuit in novam pulchritudinem et moderatum pervenire compendium: quod nemo ante nostrum imperium umquam speravit neque humano ingenio possibile esse penitus existimavit. erat enim mirabile Romanam sanctionem ab urbe condita usque ad nostri imperii tempora, quae paene in mille et quadringentos annos concurrunt, intestinis proeliis vacillantem hocque et in imperiales constitu-

tiones extendentem in unam reducere consonantiam, ut nihil neque contrarium neque idem neque simile in ea inveniatur et ne geminae leges pro rebus singulis positae usquam appareant. namque hoc caelestis quidem providentiae peculiare fuit, humanae vero inbecillitati nullo modo possibile. nos itaque more solito ad immortalitatis respeximus praesidium, et summo numine invocato deum auctorem et totius operis praesulem fieri optavimus, et omne studium Triboniano viro excelso magistro officiorum et ex quaestore sacri nostri palatii et ex consule credidimus eique omne ministerium huiusmodi ordinationis imposuimus, ut ipse una cum aliis illustribus et prudentissimis, viris nostrum desiderium adimpleret. nostra quoque maiestas semper investigando et perscrutando ea quae ab his componebantur, quidquid dubium et incertum inveniebatur, hoc numine caelesti erecta emendabat et in competentem formam redigebat. omnia igitur confecta sunt domino et deo nostro Ihesu Christo possibilitatem tam nobis quam nostris in hoc satellitibus praestante.

Un'ulteriore affinità leggerei fra il *proemium* della *Tanta* ed il § 1 della *Deo auctore*: in ambedue i casi, lamentando lo stato di confusione e di oscurità del diritto, appena prima di riferire del primo intervento imperiale in questo campo, cioè la compilazione del primo codice, Giustiniano sente la necessità di ampliare lo sguardo *ab urbe condita*. L'espressione in sé meraviglia, soprattutto considerando che la segue immediatamente il ricordo del primo codice, che non aveva aspirazioni così ambiziose, dovendo limitarsi, secondo le parole di Giustiniano stesso, a *tam trium veterum Gregoriani et Hermogeniani atque Theodosiani codicum constitutiones quam plurimas alias post eosdem codices a Theodosio divinae memoriae ceterisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positas in unum codicem felici nostro vocabulo nuncupandum colligi* (*Summa*, 1). Ma l'iperbole può forse giustificarsi come forma di esaltazione giustiniana. Sorprende invece l'uso della medesima espressione pur a distanza di tre anni e, in un caso almeno, nella presumibile completa ignoranza ed incertezza circa i risultati.

Peraltro si deve notare una diversità di formulazione che ancor di più potrebbe indurre a pensare alla *Deo auctore*, in certi suoi paragrafi, come ad una frettolosa ma ragionata sintesi della *Tanta*. Il testo della costituzione bilingue del 533 parla genericamente di *Romana sanctio ab urbe condita*, distinguendola immediatamente in due settori, il primo, impreciso, comprendente quella *intestinis proeliis vacillans*, che direi riferirsi al diritto giurisprudenziale, il secondo quella *in imperiales constitutiones extendes*: il pa-

rallelo testo della *Deo auctore*, in tono più sfumato, parla di un *omnis legum trames, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus*, staccando poi semplicemente con un avverbiale *primum* il riferimento alla codificazione del 528/29, quasi a voler indicare che si trattava della prima iniziativa volta a revisionare il corpo legislativo romano, ma che lo stato del diritto, l'*omnis legum trames*, appunto, anche se impropriamente era usata la parola *lex*, richiedeva ben altro, perché comprendeva ben altro che le pure *leges*.

Ebbene, la specificazione dell'*urbs*, Roma, in un'allocazione di uso e significato da secoli consolidatisi, sì da rendere superflua ogni qualsivoglia specificazione, solo può giustificarsi in un testo legislativo considerando come l'estensore abbia ben presente quanto viene esplicitamente affermato nello stesso testo poco oltre: *Romam autem intelligendum est non solum veterem, sed etiam regiam nostram, quae deo propitio cum melioribus condita est auguriis* (*Deo auctore*, 10) (57). L'imperatore, insomma, si preoccupa di riaffermare la romanità di Bisanzio, filo invisibile ma imprescindibile che collega il diritto del VI secolo costantinopolitano col diritto dei classici giuristi romani.

Ora la contrapposizione all'antica di una nuova e più felice Roma non manca nelle pagine della *Tanta*, ed è, qui, in fondo, una

---

(57) E questo sembrerebbe il portato conclusivo di una identificazione di cui si possono seguire le tracce di sviluppo nel pensiero giustiniano in C. 1, 52, 7 pr., del 531, che non osa attribuire a Costantinopoli il nome di Roma (*et in antiqua Roma et in hac alma urbe*) e in C. 8, 14, 7, del 532, che estende il nome senza giustificarlo (*in utraque Roma*) per giungere al § 10 della *Deo auctore* che contrappone le due Rome in un senso nuovo, più favorevole alla seconda, che *melioribus condita est auguriis*.

Alle suggestioni della *renovatio*, alle aspirazioni a far di Costantinopoli una seconda Roma sono stati in gran parte dedicati gli studi del volume *Roma Costantinopoli Mosca: da Roma alla terza Roma*, Napoli 1983. Si veda in particolare IRMSCHER, « Nuova Roma » o « Seconda Roma ». *Renovatio o traslatio?* (p. 233 ss.), che esamina il mutarsi del rapporto fra l'idea dell'antica Roma, che ancora nell'animo del fondatore di Costantinopoli rimaneva il modello più alto, da imitare, e la nuova città, rapporto che già pochi decenni più tardi si trasforma nella sensazione di una vera e propria « trasmissione dei privilegi e delle funzioni della vecchia alla nuova capitale del mondo » (p. 240). Sul tema anche DAGRON, *Représentations de l'ancienne et de la nouvelle Rome dans les sources byzantines des VII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècles*, *ibidem*, p. 295 ss.). Si veda inoltre BISCARDI, *Constantinopolis nova Roma*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*, II, Perugia 1976, p. 9 ss.

contrapposizione più netta, escludente, in sé considerata, qualsiasi possibilità di corrispondenza o di *renovatio*, se non fosse che si inserisce in un testo che mira a far proprie le leggi di Roma e quindi a rinnovare in sé l'*urbs* antica:

*Tanta* 6b. Sed in his nihil de caducis a nobis memoratum est, ne causa, quae in rebus non prospere gestis et tristibus temporibus Romanis increbuit calamitatibus, bello coalescens civili, nostris remaneat temporibus, quae favor caelestis et pacis vigore firmavit et super omnes gentes in bellicis periculis posuit, ne luctuosum monumentum laeta saecula inumbrare concedatur.

Anche qui direi che la riflessione su Roma, l'antica e la seconda, che il riferirsi ad una continuità di impero fra Roma e Bisanzio, pur sotto migliori auspici (il *melioribus ... auguriis* del § 10 della *Deo auctore*), sia frutto di un ripensamento, derivi cioè da una seconda stesura di quanto già scritto nella *Tanta* di primo impulso e nell'esaltazione della grandezza raggiunta; talché il § 1 della *Deo auctore* viene ad essere un curioso insieme di riflessioni condotte sulle orme della *Tanta*, talora sintetizzate, come il richiamo al duplice aspetto dell'*omnis legum trames*, talora più ponderate, come la meditazione sulla *Romae renovatio* (58).

E ancora dal *proemium* della *Tanta* sarebbe derivata, a mio avviso, la meditazione sulla grandezza del risultato ottenuto, *quod nemo ante nostrum imperium umquam speravit neque umano ingenio possibile esse penitus existimavit*, come si esprime la *Tanta* (cui si deve aggiungere la nota, di poco seguente nello stesso testo, *namque hoc caelesti quidem providentiae peculiare fuit, humanae vero inbecillitati nullo modo possibile*), ovvero, come replica sintetizzando la

██████████

---

(58) Mi rendo conto che con egual logica la prospettiva potrebbe essere capovolta, che, cioè, si potrebbe leggere nella sollecitudine imperiale ad equiparare Costantinopoli a Roma, pur *melioribus ... auguriis*, la preoccupazione preventiva dell'imperatore di fronte ad ogni eventuale obiezione futura contro un diritto che dovrebbe essere il diritto di Roma e non di Costantinopoli: non saprei, però, se una tale difficoltà sarebbe potuta sorgere alla mente dell'imperatore nel primo entusiasmo dell'inizio dei lavori, ancora inconscio dell'ampiezza che l'opera avrebbe assunto. Del resto nessun dubbio sulla legittimità ad usare del « diritto di Roma » rivelano le parole della *Summa* (§ 3) dedicate alle citazioni di opere giurisprudenziali. Non è forse possibile allora (se non più probabile) che il dubbio sia sorto a opera ultimata, di fronte alla mole del risultato?

*Deo auctore* (§ 2), *quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibile videbatur* (59).

E ancora al *proemium* della *Tanta*, nella sua parte finale (*et omne studium Triboniano viro excelso magistro officiorum et ex quaestore sacri nostri palatii et ex consule credidimus eique omne ministerium huiusmodi ordinationis imposuimus...*) si ispira, anche letteralmente, l'inizio del § 3 della *Deo auctore*, *et ad tuae sinceritatis respeximus ministerium ibique primo et hoc opus commisimus*.

Similmente penserei in relazione ai paragrafi finali (dal 7° al 14°) della *Deo auctore*: che cioè, come ho in precedenza accennato, siano stati aggiunti sempre sulla falsariga della *Tanta*, superando l'imbarazzo di saldare il nuovo testo alla precedente costituzione del 530, nella sua formulazione personalizzata, con le molte note astratte di cui ha detto. Finché nel § 14, l'ultimo, ritorna un'affinità strutturale e lessicale ancora una volta con il *proemium* della *Tanta* (60): si tratta dell'allocuzione *una cum aliis facundissimis viris* seguita dalla proposizione finale *ut codex... offeratur*, che, quasi nella stessa

---

(59) Anche la figurazione del *sanctissimum templum iustitiae* del § 5 della *Deo auctore* (non v'è forse l'eco del *cuius* (sc. *iustitiae*) *merito quis nos sacerdotes appellet* che, con citazione dalle Istituzioni di Ulpiano, apre il primo titolo del Digesto, D. 1, 1, 1, 1?) mi pare che avrebbe dovuto essere ripresa e sviluppata nella *Tanta*, se tuttavia fosse stata ideata prima della stesura di questa, tanto è bella, suggestiva, carica di significati. Nella *Tanta*, invece, essa appare avvilita al § 20, fra tant'altre notazioni: *Ne autem incognitum vobis fiat, ex quibus veterum libris haec consummatio ordinata est, iussimus et hoc in primordiis digestorum nostrorum inscribi, ut manifestissimum sit, ex quibus legislatoribus quibusque libris eorum et quot milibus hoc iustitiae Romanae templum aedificatum est. Legislatores autem vel commentatores eos elegimus, qui digni tanto opere fuerant et quos et anteriores piissimi principes admittere non sunt indignati, omnibus uno dignitatis apice inpartito nec sibi quodam aliquam praerogativam vindicante. Cum enim constitutionum vicem et has leges optinere censuimus quasi ex nobis promulgatas, quid amplius aut minus in quibusdam esse intellegatur, cum una dignitas, una potestas omnibus est indulta?* La diversa rilevanza della figurazione nelle due costituzioni mi fa pensare che essa abbia assunto il noto particolare rilievo soltanto nella composizione, successiva, della *Deo auctore* (si veda, comunque, *supra*, nt. 21).

(60) *Deo auct.*, 14: *Haec igitur omnia deo placido facere tua prudentia una cum aliis facundissimis viris studeat et tam subtili quam celerrimo fini tradere, ut codex consummatus et in quinquaginta libros digestus nobis offeratur in maximam et aeternam rei memoriam deque omnipotentis providentiae argumentum nostrique vestrique ministeri gloriam.*

formulazione, *una cum aliis illustribus et prudentissimis viris*, è ripetuta appunto nel *proemium* della *Tanta*, seguendo immediatamente l'*omne studium Triboniano ... credidimus*, e si inserisce a sua volta in una proposizione finale *ut... nostrum desiderium adimpleret*.

Ma ciò che convince maggiormente è un confronto con le costituzioni introduttive e programmatiche di altre opere di codificazione (quelle almeno che abbiamo, la *Haec quae necessario* relativa al primo Codice giustiniano, la *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani* relativa al progetto teodosiano del 429, la *Omnes edictales generalesque constitutiones* relativa al codice Teodosiano del 435). Mi sembrerebbe, invero, quanto mai inopportuno (per non dire assurdo) (61) che in una costituzione programmatica, e per ciò stesso certamente e necessariamente determinata e precisa circa i metodi (se si vuole, e pur con una certa larghezza), le direttive, le linee programmatiche, ma al contempo vaga e generale, grave di titubanze e di incertezze circa gli effettivi risultati (tanto più in un campo, quello degli *iura*, in cui si doveva lamentare già un precedente grave insuccesso), Giustiniano si senta invece tanto sicuro del risultato (che pure *nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibile*) da perdersi in disposizioni relative alla redazione grafica delle future copie (*Deo auctore*, 13) e al divieto di stilarne commenti ed opere interpretative (*Deo auctore*, 12); Nessuna delle costituzioni programmatiche più sopra ricordate riporta nel suo ambito disposizioni di tal genere (62): se il risultato era insperabile, se soprattutto già precedentemente non si era potuto effettuare, sarebbe più logico un discorso cauto, limitato a determinate direttive di lavoro (come è per il primo Codice la *Haec quae necessario*), senza dettare disposizioni per un futuro che dovrebbe poter essere lontanissimo (si pensi ai molti anni che erano stati necessari alla prima Commissione teodosiana per rendersi conto

(61) Per tal motivo, ritengo, la BIANCHINI (*Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, I, Torino 1983, p. 34) ammette che la *Deo auctore* sia stata per lo meno ritoccata una volta completata l'opera.

(62) Disposizioni di tal genere sono invece nelle costituzioni «pubblicatorie», in quella teodosiana del 438, per esempio (in part. § 1, inizio), nelle disposizioni che emergono dalla seduta del senato del 25 dicembre dello stesso anno per la recezione in Occidente dello stesso codice Teodosiano, nella *Summa rei publicae*, § 3).

dell'effettività dell'insuccesso) (63) e soprattutto soltanto eventuale.

Tuttavia, proprio al § 21, proprio relativamente alle disposizioni di cui ho testé detto, si legge nella *Tanta* l'unico riferimento ad una costituzione programmatica, che dovrebbe essere la *Deo auctore*: si tratta della breve frase *quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus* che introduce alla ripetizione ed esplicitazione del divieto di comporre commentari al Digesto. Peraltro, se il riferimento voleva essere fatto proprio al § 12 della *Deo auctore* (come vorrebbero far pensare le note di uguaglianza cui ho a suo luogo accennato), esso risulta senz'altro impreciso: la *Deo auctore* non è la costituzione con cui *hoc opus fieri deo adnuente mandabamus* (64)! O si fa qui riferimento all'autentica costituzione introduttiva, quella ai commissari rivolta, nella parte poi non riprodotta nella *Deo auctore*? che, quindi, in quella costituzione fosse espresso sì un divieto (ma semmai molto embrionale) che poi sia stato necessario ampliare e specificare in conformità con la *Tanta* (65)?

5. Il riferimento che il § 21 della *Tanta* dedica ad una costituzione programmatica è l'unico ostacolo (66) ad impedire un'ulteriore ipotesi che allontanerebbe ancor più nel tempo la « ricostruzione » della *Deo auctore*. È, infatti, l'unico tratto che ci assicuri della reale esistenza di una tale costituzione, quale ch'essa sia, escludendo la possibilità che l'imperatore avesse originariamente potuto limi-

---

(63) Mi sembra che le parole che dicono *perfecta et in tribus annis consummata, quae ut primum separari coepit, neque in totum decennium compleri sperabatur* (*Tanta*, 12) vogliano riferirsi, tenuto conto dei tempi, proprio ai lavori delle commissioni teodosiane, iniziati nel 429 e conclusi praticamente (ma con un insuccesso per quanto riguarda gli *iura*) circa un decennio dopo, nel 438.

(64) Cfr. *supra*, p. 204 ss..

(65) In conclusione quel *ab initio ... cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus* potrebbe essere stato scritto ad arte per collegare la *Tanta* alla *Deo auctore* e dare credibilità a quest'ultima; ovvero potrebbe essere stato pensato in origine come collegamento con la vera costituzione programmatica, conservato poi nel testo della *Tanta* poiché, dato il tenore vago del riferimento, potevano sempre trovarsi elementi (soprattutto dalla lettura del § 4 della *Deo auctore*) che potessero vagamente confermarlo. Di ben altro tenore è il riferimento che il § 1 della *Summa rei publicae* fa alle disposizioni programmatiche della *Haec quae necessario!*

(66) Peraltro superabile se solo si pensi che il riferimento era stato originariamente pensato non in rapporto alla *Deo auctore*, ma ad altra costituzione di cui non era necessario palesare l'intero contenuto alla data del 16 dicembre 533.

tarsi, una volta ultimata l'opera, nel 533, alla pubblicazione di essa tramite la *Tanta*, accennando all'incarico a suo tempo affidato, ma senza renderne pubblica la fonte. Ci si potrebbe chiedere qual mai necessità di « ratifica » (67) può aver coinvolto l'imperatore al difficile compito di « interpolare se stesso », quando sarebbe stata sufficiente la volontà espressa nell'emanazione dell'opera a conferirle la massima efficacia: che è poi il sistema seguito per le *Institutiones*, e per il secondo Codice.

Invero un'altra circostanza deve, a mio avviso, essere considerata: sia la cost. *Deo auctore* che la cost. *Tanta* sono state riprodotte nel secondo Codice giustiniano, sotto il titolo « *de veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur* », ove campeggiano esse sole per tutta la loro lunghezza. Ora, si sa che i compilatori del secondo Codice ebbero altrettanto ampia libertà di operare sulle costituzioni, di *emendare*, di *circumducere*, di *separare*, di *replere*, di *retegere* (Cordi, 3), nonché di eliminare *constitutiones vero superfluas vel ex posterioribus sanctionibus nostris iam vacuatas*. Poiché la cost. *Deo auctore*, almeno per buona parte, non è che una scialba ripetizione della *Tanta*, perché non riportare solo quest'ultima?

A mio parere la risposta si legge appunto nei paragrafi che riproducono quel primo frammentario testo indirizzato ai Commissari in polemica con il regime della legge delle citazioni, che è, infatti, l'unico tratto della *Deo auctore* che non ha trovato l'usuale eco ingigantita nella *Tanta*.

E una conferma ne leggerei nel confronto col corrispondente titolo « *de auctoritate iuris prudentium* »(1,15) del primo Codice: anche questo, come C. 1,17 or ora citato, riproduceva due costituzioni soltanto, seppure di tenore totalmente diverso, in quanto l'una viene concordemente identificata con la legge delle citazioni di Valentiniano III e Teodosio II (68), e l'altra, una misteriosa costituzione

(67) Cfr. *supra*, p. 217.

(68) Com'è noto l'identificazione viene fatta sulla base della sola identità dell'*inscriptio*, « *impp. Theodosius et Valentinianus ad senatum* » fra C. Th. 1,4,3 e ciò che si legge al 1,15,1 del Pap. Oxy. 1814, unico vestigio del primo codice giustiniano, in rapporto alla collocazione di quest'ultima costituzione sotto il titolo « *de auctoritate iuris prudentium* » che praticamente dovrebbe sostituire il corrispondente titolo del Teodosiano 1,4 « *de responsis iuris prudentium* » (cfr. AMELOTTI-LUZATTO, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano 1972, p. 15 ss.).

di Giustiniano diretta al prefetto del pretorio Mena, doveva naturalmente conformarsi alla prima (69). Ebbene, la cost. *Deo auctore* (C. 1, 17, 1), ricollegandosi e contrapponendosi al contempo alla legge delle citazioni di cui nella sua prima parte riprende e controbatte il dettato punto per punto, mi sembra costituire la miglior risposta che i commissari del *Codex repetitae praelectionis* potessero opporre ai compilatori del titolo 1,15 del primo Codice.

Perciò, quand'anche a quella data (16 dicembre 534, *Cordi*, o poco prima) la costituzione 15 dicembre 530 non fosse stata ancora rimaneggiata, quand'anche i rifacimenti ipotizzati non fossero stati apportati proprio al momento della pubblicazione del Digesto nel 533, la cosa diventava comunque improrogabile al momento dell'inserimento nel secondo Codice della costituzione programmatica accanto e prima di quella definitiva: a questo punto quanto mai evidente risultava la necessità di stralciare da quel testo tutto quanto non corrispondesse più ai risultati ottenuti, così come apparivano dalla lettura della successiva C. 1, 17, 2 (cost. *Tanta*), ed anzi si avvertiva forse l'opportunità di completare il testo così frammentato in conformità con i risultati: cosa di più facile che sunteggiarvi di seguito i capitoli della *Tanta*?

---

(69) Circa l'identificazione di tale costituzione sono state avanzate ipotesi molto suggestive. Merita menzione in particolare quella del DE FRANCISCI [*Frammento di un indice del Primo Codice Giustiniano*, in *Aegyptus* 3 (1922), p. 68 ss.] che fa della costituzione stessa un'ulteriore riaffermazione della superiorità di ogni interpretazione imperiale di contro ad ipotesi concrete di contrasti giurisprudenziali (dunque, una delle tante *veteres altercationes decidentes*); merita menzione quella del BONFANTE [*Un papiro di Ossirinco e le « quinquaginta decisiones »*, in *BIDR* 32 (1922), p. 227 ss.] che vede nella costituzione l'atto con cui l'imperatore avrebbe preannunciato l'emanazione delle c.d. « *quinquaginta decisiones* ».

Nell'ambito di queste interessantissime ipotesi oserei avanzare qui una proposta che ritengo dovrebbe essere più attentamente vagliata, nei limiti del possibile. Nel clima di « piaggeria » nei confronti dell'imperatore quale si può immaginare e quale ci dicono tante pagine di Procopio (sia quando si erge ad amaro e pungente censore dei costumi della corte, come negli *aneddota*, sia quando loda ed esalta l'operato imperiale, come nel *de aedificiis*), riterrei poco probabile che la commissione del secondo codice abbia potuto sentirsi autorizzata a sopprimere, come inadeguata, anacronistica, errata, una costituzione dello stesso giovane imperatore, senza giustificazione alcuna, senza eventualmente poter dire di averla riutilizzata, se non tutta, in parte, in altro luogo. Sarebbe forse opportuno ricercarne le tracce, se possibile, nelle molte costituzioni dirette a Mena che sono pur riprodotte nel secondo Codice.

6. La mano è, in ogni caso, di Triboniano. L'Honoré ne riconosce lo stile passo per passo, direi di più, parola per parola (70). Per parte mia vi aggiungerei un'unica considerazione: che lo stile di Triboniano si riconosce fin dall'intestazione, dalla dedicazione della costituzione a Triboniano, ed in particolare nell'aggettivazione possessiva che segue la qualifica, *quaestori suo* (71).

Se mi è consentito oserei fare un'ipotesi su questa straordinaria dedicazione. Essa ha volutamente il tono familiare dell'*epistula*, creato, secondo me, ad arte e ad arte mantenuto (contro il confronto con la versione del Codice, in cui questa come altre *epistulae* sono riportate con l'aspetto formale della fredda ed astratta costituzione) per evitare che un controllo negli archivi della corte potesse svelare la sua inesistenza in rapporto al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere emanata secondo la data ufficiale del 15 dicembre 530: il rapporto privato e quasi familiare fra l'imperatore ed il suo *quaestor* avrebbe giustificato la sua assenza dagli archivi; d'altra parte l'inserimento in essa di brani di una costituzione effettivamente emanata e ricevuta a suo tempo dai commissari (i §§ 4-6), necessariamente prima, pertanto, della data inventata per la lettera a Triboniano, il 15 dicembre 530, e questa facilmente controllabile negli archivi imperiali nonché ad opera degli stessi commissari che ne erano stati i destinatari, avrebbe dovuto logicamente dissipare ogni dubbio, se anche fosse sorto, di falsificazione (72).

(70) Cfr. HONORÉ, *Tribonian*, London 1978, p. 112, ed ivi i particolari richiami.

(71) Esempi di aggettivazione possessiva nell'intestazione di costituzioni imperiali non mancano, soprattutto laddove si tratti di *epistulae*, ma in tali casi il «suo» viene ad assumere una significazione sostantivale, ad indicare soltanto l'*amicitia*, in quanto non accompagnato dall'indicazione della qualifica pubblica del destinatario (per es. C. 10, 72, 14: ... *Eucharis suo salutem*; C. 11, 32, : ... *Verino suo salutem*; C. 1, 21, 2 e C. 7, 62, 13: ... *Petronio Probiano suo salutem*; ecc.); qui invece il possessivo assume un valore ibrido fra quello amicale e quello che indica l'appartenenza, la dipendenza diretta del funzionario dall'imperatore.

Circa il largo uso di possessivi nello stile di Triboniano si veda anche HONORÉ, *op. cit.*, p. 82.

(72) Dunque, nonostante la contraria troppo sicura opinione del PARICIO, *rec. a Cenderelli, Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, in *AHDE* 54 (1984), p. 673 ss., si deve veramente ipotizzare una «burla imperial (anche se il termine "burla" non mi sembra né felice, né adeguato al clima di ossequio della corte del Basso Impero), no solo de las demas personas, sino de sus propios comisionados», sia pure negli stretti limiti che ho testé indicato (la critica sarebbe propriamente rivolta contro l'ipotesi del Cenderelli che vedrebbe nella schedatura degli *iura* effet-

Pur nel suo piccolo, la cost. *Deo auctore* rivela l'opera di una indubbia e grande personalità giuridica, cosa che non può negarsi in Triboniano, come pure di recente è stato riconosciuto (73). La serie delle costituzioni che a lui si riferiscono concordemente dimostra non soltanto una raffinatezza di stile (74), ma anche, e soprattutto, una straordinaria capacità di chiarificazione e sistemazione del pensiero giuridico: le costituzioni tribonianee (fra il 529 ed il 534) non si limitano ad imporre le soluzioni del diritto come promanate da una superiore e vincolante volontà impositiva, ma le vogliono giustificare, e ne provano la fondatezza con tutti i mezzi della logica giuridica, dalla domanda variamente retorica (75) all'argomentazione

---

tuata ma non portata a termine dalla prima commissione teodosiana del 429, e ritrovata accantonata negli archivi imperiali da Triboniano, quel « predigesto » che avrebbe costituito la base già apprestata del lavoro dei commissari: la « burla » consisterebbe nell'aver fatto credere che i commissari avessero lavorato direttamente sui testi antichi) Né a me sembra che debba sembrare tanto « inconcepibile » che un imperatore tenti di ricostruire la realtà dei fatti nella maniera e nella forma a lui più conveniente, senza che possa costituire ostacolo a ciò un rispetto della realtà vera o delle persone (solo per far qualche esempio si pensi alla paziente ricostruzione e falsificazione della realtà operata da Augusto, all'incendio romano di Nerone, al sogno di Costantino, ecc.). Purtroppo l'incendio degli archivi imperiali giustiniane, del *cartofilacium*, con la documentazione di tutti i misteri della corte di Giustiniano, che papa Gregorio I lamenta in una lettera del 599 (IX, 229) « *ut omnino ex eius temporibus paene nulla carta remaneret* », ha impedito alla storiografia cronachistica del tempo di documentarsi più sicuramente.

Non si dimentichi, però, che l'imperatore, accentrando nelle sue mani ogni espressione di vita del tempo, si costituisce lui stesso come unica realtà; non si dimentichi che il Digesto stesso, e il *Codex* prima ancora, vengono proposti fin dall'inizio come rifacimenti, rielaborazioni, sunti, per stessa ammissione imperiale, come dei falsi documentali: e pure *nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat* (*Deo auct.* 7).

(73) Cfr. CENDERELLI, *Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano 1983, in part. p. 47 ss.

(74) Rimando ancora una volta all'HONORE', *op. cit.*, ed in particolare ai capitoli 3, *His Latin Style*, e 4, *His Greek Novels*.

(75) Le costituzioni tribonianee risultano spesso costruite intorno ad uno o più punti interrogativi (si veda *infra*, nt. 81), o comunque punteggiate di interrogativi. L'interrogazione, in particolare nel testo scritto legislativo, viene a svolgere un'importante funzione di riflessione e di convincimento: essa infatti induce necessariamente ad un ripensamento, in quanto di fronte ad essa ci si pone, anche inconsciamente, nella disposizione di chi debba rispondere. E quando la risposta è nell'argomentare stesso, quando si deduce implicitamente dalle premesse, la convinzione del destinatario della norma ne risulta assoluta. Ma è un non usuale modo di esprimere le norme, con finalità più didattica che non imperativa. Bastino pochi esempi: tali sono, per

per assurdo basata sulla previsione delle conseguenze negative di comportamento non conforme (76), dalla citazione della dottrina come autorità del precedente (77) al confronto polemico con l'opinione dei *veteres* (78), dall'impostazione sistematica e tecnica delle varie ipotesi (79) alle valutazioni filosofeggianti su basi di utilità sociale (80). L'autore ne deve essere senz'altro un giurista, un giu-

esempio, gli interrogativi già incontrati nella stessa Deo auctore (*supra*, p. 204), tali gli interrogativi di C. 1, 14, 12 (529), *quid enim maius, quid sanctius imperiali est maiestati? vel quis tantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem sensum contemnat ...?*; così deve considerarsi il *cur enim, quod in principalibus personis iustum est, non ad heredes et adversus eos transmittatur?* di C. 8, 37, 13 (530); così C. 6, 27, 5, 1b (531), *quare non hoc et in hereditate et humanius et favore libertatis inducimus, ut, si quis servum suum scripserit heredem sine libertate, omnimodo civis Romanus efficiatur?*; così tutto il § 3 ed il § 5 di C. 6, 58, 14 (531); ecc.

(76) Tale potrebbe essere il *quod si pater hoc facere supersederit, ipse usuras vel ex redivibus vel ex sua substantia omnimodo dare compelletur* di C. 6, 61, 8, 4a (531); e tale il *quod si praedictum iusiurandum subire minime maluerit, tunc quasi falsa chartula nullas habeat vires adversus eum, contra quem prolata est* di C. 4, 21, 21, 3 (530); così C. 7, 32, 12, 1 (531-532); ecc. (talora tale forma stilistica si può esprimere anche con una interrogativa retorica come in C. 7, 37, 3 del 531: *Quod satis inrationabile est. quae enim differentia ...?*).

(77) Dalle citazioni dei giuristi (cfr. HONORE', *op. cit.*, p. 76 ss.) alla citazione di costituzioni imperiali precedenti, come in C. 4, 35, 23 pr. (531-532) o in C. 2, 7, 29(9) (531-534), ecc.

(78) Il confronto è particolarmente evidente nelle frequentissime costituzioni che sono impostate nella forma *veterum ambiguitatem decidentes sancimus* (come in C. 4, 29, 24), o *antiquae iurisdictionis retia et difficillimos nodos resolventes et supervacuas distinctiones exsulare cupientes sancimus* (di C. 4, 29, 23), o *veteris iuris altercationes decidentes generaliter sancimus* (di C. 8, 37, 13), o *magnam legum veterum obscuritatem, quae ..., amputantes sancimus* (di C. 8, 37, 12), o ancora *supervacuam observationem veterum legum, per quam ..., amputamus praecipientes* (di C. 6, 41, 1 e *maximum vitium antiquae subtilitatis praesenti lege corrigimus* (di C. 6, 2, 8, 4).

Ma spesso il confronto diviene addirittura una ricostruzione storica dell'istituto (così, per esempio, C. 3, 33, 16 pr. del 530), che può prendere le mosse dalla più remota antichità del diritto, come le XII tavole, per dipanarsi attraverso l'opinione dei *veteres*, fino al giustiniano *sancimus* (così in C. 6, 58, 14 del 531).

(79) Così per es. in C. 3, 1, 14 (530), in C. 7, 15, 1 (530), in C. 6, 38, 4 (531); talora tramite l'espressione introduttiva d'ogni singolo caso *sin autem*, o *si enim*, o *sed si* (come in C. 5, 70, 7, o in C. 8, 33, 3, ecc.) o tramite il *quid enim* interrogativo (come in C. 6, 51, 1, 9b) o altre simili.

(80) Sono frequentissime espressioni come *non est iuris incerti* [C. 2, 56(57), 1], o *apertissimi iuris est* (C. 3, 1, 16), o *certi iuris est* (C. 3, 1, 17), o *manifestissimi quidem iuris est* (C. 6, 2, 22 pr.), ecc., che, per quanto debbano forse essere riferite ad assenza di incertezze di valutazione giuridica (le *veteres altercationes*), potrebbero

rista che scrupolosamente ritorna sulle sue dimostrazioni con pazienza di scuola, con intento di chiarificazione estrema, con scopi di persuasione (81): un maestro, *doctissimus*, ὁ πολυμαθέστατος, come era comunemente definito per fama secondo il detto di Giovanni Lido, uomo che dimostrava una παιδεία ἐς ἄκρον, come ne parla Procopio (e sono testimonianze attendibili in quanto non contraddette nemmeno nell'attimo in cui i due autori fanno denuncia dei gravi difetti del *quaestor*) (82), ma che, allettato dai facili risultati della vita politica, spinse l'adulazione per Giustiniano, rimproveratagli da Procopio, al punto di affidare alle mani imperiali la sua idea o forse, come dirò fra breve, la sua opera, con la ben fondata speranza di ricavarne un compenso politico.

tuttavia già di per sé implicare una riflessione filosofeggiante. Ma altrettanto frequenti ed assai più pregnanti per quanto si è detto sono frasi del tipo *satis acerbum et nostris temporibus indignum esse iudicamus* ... di C. 6, 57, 5, 1 (529); *indignum esse nostro tempore putantes* ... di C. 8, 10, 13 (531); *sed humanius et latius eandem legis interpretationem extendere in omnibus casibus in quibus ..., melius etenim est* ... di C. 2, 40(41), 5, 1 (531); *cum satis inhumanum est* ... di C. 11, 48, 23 pr. (531-534); *satis acerbum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est* ... di C. 4, 18, 2, 1 (531); *cum in nostris temporibus, in quibus ..., satis esse impium credidimus* di C. 7, 24, 1 pr. (531-534); *licet antiquis legibus permittebatur ... attamen indignum nostris temporibus esse videtur* di C. 6, 21, 18 (532); così tutto il § 3 di C. 4, 35, 23, che confronta il tempo attuale coi *tempora Anastasiana*, ecc.

(81) Si noti come spesso le costituzioni del periodo triboniano potrebbero dirsi costruite secondo un unico schema costituito di due o più parti: a) la impostazione del problema o mediante l'interrogazione o mediante il resoconto in sintesi delle *antiqui iuris altercationes*; b) la trattazione dell'argomento presso i *veteres*; c) la statuizione attuale (*sancimus*); d) i vari casi (es. C. 6, 2, 21; C. 7, 6, 1; C. 7, 15, 1; C. 3, 33, 16; ecc.).

(82) Cfr. Lyd., *de magistr.* 3, 20; ὁ πολυμαθέστατος significa « molto colto, ricco di dottrina e di sapere »; cfr. Proc., *de bello pers.* 24, 11 ss. nonché 25, 2: soprattutto è interessante notare la fama che, a detta di Procopio, lo vuole a nessuno seconda nella cognizione di tutte le arti (παιδείας ἐς ἄκρον ἀφίκετο), cioè nel sapere del tempo.

Vi è senz'altro dell'esagerazione nella lode che Giustiniano rivolge al suo *quaestor* (Tanta 17) che *antiquae autem sapientiae librorum copiam maxime praebuit in quibus multi fuerant et ipsis eruditissimis hominibus incogniti*, ma vi deve essere anche a mio avviso qualcosa di vero: la qualifica di uomo ricco di cultura, ricco di tante nozioni del sapere giuridico e di eloquenza non è mai smentita, nemmeno laddove i due maggiori cronisti del tempo (appunto Giovanni Lido e Procopio) rivelano i difetti e le carenze di Triboniano, che, a ben vedere, riguardano soltanto l'uomo ed il politico, avido di ricchezze, adulatore, corrotto: Lyd., *ibidem*; Proc., *an.* 13, 12.

E invero Giustiniano stesso mostra di riconoscere al *quaestor* un ruolo di importanza veramente straordinaria nella compilazione del Digesto, talché la sua funzione ci appare davvero molto più incidente di quella di un semplice « presidente » della commissione, di un semplice *gubernator* (di *gubernatio* parla la *Tanta*, § 9 e § 11, così come, nella stessa forma, la *Deo auctore*, § 3) (83). Sarebbe inconcepibile ed assurdo un tale ossequio, un tale rispetto, un'adulazione così evidente dell'imperatore nei confronti del proprio funzionario senza ipotizzare una più concreta partecipazione dello stesso alla formazione del Digesto, che non si limitasse alla semplice *gubernatio* relativamente alla raccolta di testi non propri, secondo indicazioni di schema (formale e sostanziale) non proprie, e con possibilità di intervento sui testi stessi in base a poteri delegati dall'alto con precise disposizioni: l'espletamento di un tale lavoro non potrebbe giustificare le lodi di Giustiniano.

Se a ciò si aggiunga l'*omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas* della chiusa del § 6 della *Deo auctore*, riferendolo in questo caso non strettamente al rapporto fra l'imperatore ed i giuristi rappresentati nel Digesto (come letteralmente dovrebbe essere inteso), bensì al rapporto fra l'imperatore e l'operato della commissione e del funzionario in particolare (84) (quel funzionario di cui al massimo ci si può compiacere

---

(83) Come tale il suo nome non sarebbe tanto esaltato (si veda *Deo auct. 3, ingenii tui documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis; Tanta 9, qui similiter eloquentiae et legitimae scientiae artibus decoratus et in ipsis rerum experimentis emicuit nihilque maius nec carius nostris unquam iussionibus duxit; Tanta 11, viro excelso, qui ad totius operis gubernationem electus est*; ma è significativo altresì che il nome del funzionario ricorra così di frequente, anche se accompagnato dalle semplici qualificazioni laudative d'uso per la sua carica, ad indicare una sua particolare attività in relazione alla compilazione): nessuna esaltazione, infatti, accompagna il nome di Antioco, per esempio, per il codice Teodosiano, o anche, per il primo codice giustiniano, il nome di Giovanni, i cui meriti, anzi, apparirebbero addirittura usurpati dallo stesso Triboniano, se si leggessero senza cognizione dei precedenti le parole che la *Tanta* giustiniana dedica al ricordo del primo Codice, immediatamente dopo una prima frase ammirativa nei confronti del suo *quaestor* (*Tanta*, 1 fine-2).

(84) La frase in sé è un'affermazione di assoluta centralizzazione del potere che non sopporta rivalità e di fronte alla quale cede anche il riconoscimento della paternità di un'opera (e tale opera può essere sia la creazione originale dei giuristi classici, sia l'operato della commissione triboniana, sia l'attività di Triboniano in particolare). A mio avviso la frase acquista un significato più ampio che prescinde dal particolare confronto con le opere dei giuristi escerpiti.

per la diligenza dimostrata quale esecutore di ordini e direttive), non si vede qual mai impulso di riconoscenza debba muovere Giustiniano nei confronti del *quaestor* da tradursi in palese parzialità, e in sperperate lodi, e nell'attribuire a questi un merito eccezionale (85).

Appunto alla luce di tutto ciò ben altro significato mi sembra assumere la straordinaria affermazione di fiducia che Giustiniano manifesta al suo *quaestor* nel fatto inusitato (e non giustificabile, come lo vorrebbe l'imperatore, con le chiare prove di capacità (86) e fedeltà dimostrate durante la compilazione del Codice — a meno che

---

(85) Al contempo a più riprese Giustiniano pretende di inserire la sua opera accanto a quella di Triboniano, protesta la sua personale partecipazione ai lavori, vanta frequentissimi interventi imperiali ed un costante controllo, una supervisione ininterrotta sull'opera dei commissari (il passo più indicativo in questo senso è *Tanta pr.*, sulla fine; ma si deve anche ricordare il precedente *per nostram vigilantiam*, il *sed cum omnia percontabamur* ed il *secundum nostra mandata* del § 1, nonché tutto l'atteggiamento della costituzione che riferisce alla 1<sup>a</sup> pers. del plurale (e cioè alla maestà imperiale) tutte le attività e le iniziative della compilazione; si aggiungano ancora l'intervento finale di approvazione espresso nella chiusa del § 11 — peraltro in relazione, in particolare, alle *Institutiones* —, e le *constitutiones ad commodum operis pertinentes* che ricorda la cost. *Cordi*. E tutto ciò risulta così inusitato e fuor di luogo in occasione di una codificazione, anche alla luce dell'orgogliosa centralizzazione di ogni attività espressa nell'*omnia enim merito nostra facimus*, che potrebbe giustificarsi solo come ingenuo tentativo imperiale di conciliare due opposte necessità politiche, quella di tacitare le giuste rivendicazioni tribonianee sulla paternità dell'opera e quella di arrogarsene i meriti a maggior gloria del proprio giovane regno. Appunto quelle ripetute proteste di partecipazione, quegli interventi troppo vantati a me sembrerebbero quasi una rivalsa di Giustiniano di contro ai meriti del *quaestor*.

Giustiniano rivela un'estrema grandezza nell'aver compreso ed esaltato il valore di un'idea (o, piuttosto, come dirò fra breve, di un'opera già ben avanzata) a lui sottoposta, forse per adulazione, dal suo funzionario: ed è grandezza di non poco conto se rileggiamo ancora una volta in questa luce l'*omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas. nam qui non suptiliter factum emendat, laudabilior est eo qui primus invenit*: infatti, non si potrebbe leggere anche sotto quest'ultima frase (che vorrebbe essere rivolta, in realtà, ad un confronto fra l'opera creativa dei giuristi antichi al momento della produzione dei loro scritti e l'opera correttiva dei commissari al momento dell'utilizzazione di quegli scritti) una più ampia finalità di confronto fra l'opera del *quaestor*, meramente compilativa quando la si consideri a prescindere dalle direttive giustinianee, e l'opera dell'*emendatio imperiale*?

(86) I soli meriti scientifici difficilmente avrebbero potuto produrre i notevoli risultati che sono evidenti nell'evoluzione della carriera politica di Triboniano fra il 529 ed il 530 (sul punto CENDERELLI, *op. cit.*, p. 45 s.).

in questa fedeltà, nel *nihilque maius nec carius nostris unquam iussionibus duxit* del § 9 della *Tanta*, non si veda l'ossequio del suddito che nelle mani dell'imperatore ripone il suo progetto, o forse, come meglio dirò, la sua opera iniziata —) della concessione a Triboniano non solo della *gubernatio*, ma altresì della più ampia libertà di scegliere i propri collaboratori *tam ex facundissimis antecessoribus quam ex viris togatis fori amplissimae sedis*.

Risulta infatti quanto mai strano che ad introduzione del Digesto sia preposta non la costituzione che ha conferito a Triboniano ed ai commissari il *iussum* imperiale relativo all'opera, ma una successiva, o, meglio, una nella quale si dice che il conferimento era a suo tempo avvenuto: e purtuttavia Giustiniano non ritiene opportuno di palesare il nome dei commissari che avrebbe dovuto bene essergli noto avendoli egli *introduci in nostro palatio* (87) ed *electi* (*Deo auct.* 3), ne indica bensì con chiara precisione (troppo chiara per derivare da un semplice suggerimento dato a suo tempo al *quaestor*) le categorie intellettuali d'appartenenza, la scuola ed il foro, ma sembra far mostra di non conoscerli.

Se facciamo un confronto col modo di procedere di Teodosio II o anche con quello usato da Giustiniano per il suo primo Codice, risulta ben evidente la differenza: nel 528 (per limitarmi alla precedente esperienza giustiniana) l'imperatore aveva indirizzato la *Haec quae necessario* al senato di Costantinopoli, vi aveva bensì espresso la sua premura di render edotti i senatori circa le sue decisioni in materia di codificazione, circostanza questa che dimostra come anche in questo caso il conferimento dell'incarico fosse avvenuto in precedenza, almeno come atto personale fra l'imperatore e gli eletti, ma vi aveva indicato singolarmente ogni membro della commissione: peraltro i toni della *Haec quae necessario*, a ben vedere, mi sembra che non allontanino di molto nel tempo il *iussum* imperiale

(87) Il Cenderelli (*op. cit.*, p. 50 e p. 48 nt. 9) ritiene che l'*introductio in nostro palatio* si riferisca ad un atto dovuto contemporaneamente ad una « incredulità » imperiale e ad una « scrupolosità » triboniana per verificare la consistenza dell'archivio di dottrina residuo dai lavori della prima commissione teodosiana e scoperto a distanza di un secolo da Triboniano. A me sembra che l'atto, per come è espresso e nel contesto in cui è espresso (soprattutto in quanto seguito dall'espressione *tuo testimonio placitis* che per l'approvazione dei commissari espressamente richiama l'intervento triboniano) si riferisca soltanto all'imperatore che consente l'ingresso a corte di quegli uomini che per ciò, non essendo funzionari, avrebbero avuto bisogno di uno speciale permesso.

rispetto alla data del 13 febbraio 528, ma che facciano pensare piuttosto ad una semplice e breve anteriorità (88). Diversa è la situazione della *Deo auctore* che, per essere presa come costituzione rappresentativa per l'inizio dei lavori di compilazione del Digesto, ci aspetteremmo menzionasse a sua volta uno per uno i commissari di cui così bene conosce l'estrazione culturale.

Ora, l'espressione *iussimus quos probaveris ... eligere* che leggiamo nella *Deo auctore* (§ 3) potrebbe essere, a mio avviso, indizio di una diversa anteriorità. Generalmente si considera il *probaveris* come un futuro anteriore da ricollegare secondo le regole sintattiche all'infinitiva *eligere*, a sua volta dipendente dal perfetto *iussimus*: se ne deduce, perciò, che la *probatio* deve precedere, com'è logico, l'*electio*. Non ci si è però mai posto il problema di una eventuale anteriorità della *probatio* rispetto allo stesso *iussum*. Ebbene a me sembra che l'espressione possa significare non soltanto un'idea di possibilità presente o futura a descrivere una situazione in cui la scelta, l'« approvazione » triboniana al momento del *iussum* dovesse essere ancora fatta (come generalmente la si intende), ma anche, e piuttosto, un'idea di anteriorità sempre rispetto al *iussum*, quasi che già al momento di questo la scelta triboniana fosse ben avvenuta (89).

(88) Ugualmente per quanto riguarda il codice Teodosiano, sia la cost. *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani* del 429, sia la cost. *Omnes edictales generalesque constitutiones* del 435 sono dirette al senato, e costituiscono notifica allo stesso della decisione imperiale e dell'avvenuta elezione di commissari (C. Th. 1, 1, 5: ... *lectos vestra amplitudo cognoscat*; C. Th. 1, 1, 6: ... *erunt contextores huius Theodosiani codicis* ...): e in tali casi vi è, a mio avviso, una ancor più stretta correlazione temporale fra l'*electio* e le due costituzioni, quasi di contemporaneità.

(89) Considerando il *probaveris* come un perfetto congiuntivo di cortesia si supera anche l'obiezione che potrebbe muoversi, che la versione latina di una frase del tipo « comandai che fossero eletti ufficialmente quelli stessi che tu avevi già provati per tuo conto » richiederebbe piuttosto l'uso di un imperfetto indicativo *probaveras*; si noti, inoltre, che, avendo ipotizzato che l'imperatore fosse stato fino ad allora all'oscuro circa le iniziative compilatorie di Triboniano e soprattutto circa le persone coinvolte, la loro identità, i loro nomi, il perfetto congiuntivo assume, accanto ad una colorazione di cortesia, anche una di eventualità: esso si giustificerebbe, pertanto, sia in quanto collegato sintatticamente col perfetto indicativo, *iussimus*, che è un perfetto logico o perfetto presente indicante un'azione del passato le cui conseguenze perdurano però nel tempo presente, sia in quanto si pone come forma di cortesia nei confronti di Triboniano (si ricordino i tanti congiuntivi imperativi del § 7; vedi anche *supra*, nt. 19), sia in quanto esprime l'eventualità e l'autonomia dell'iniziativa di Triboniano.

Ecco giustificato sotto questa ipotesi lo strano comportamento dell'imperatore relativamente alla preterizione dei nomi dei commissari, ch  al momento della nomina (o ratifica) imperiale erano gi  in opera sotto la direzione e per iniziativa del solo Triboniano, ma di ci  l'imperatore poteva essere stato eventualmente all'oscuro: rifacendosi a quel momento la cost. *Deo auctore* rievoca inconsciamente l'atmosfera di quel momento, la ratifica imperiale rispetto a nomi che l'imperatore apprendeva allora per la prima volta e di cui solo poteva facilmente ricordare la funzione, anche per il fatto che per la prima volta nel movimento codificatorio di quei secoli figuravano gli *antecessores*.

7. Come la cost. *Deo auctore*, cos  anche la *Nov. XVII, de mandatis principum*, indirizzata nel 535 a *Triboniano quaestori sacri palatii et ex consuli*, presenta una curiosa costruzione che offre tratti d'analogia con quella della costituzione del 15 dicembre 530, segno di una tendenza letteraria, di uno stile, propri del *quaestor*: la *praefatio* (o *προϋμιον*) ed i 17 *capita* in cui si snoda la disposizione imperiale *de mandatis*, nella forma di un discorso personale dell'imperatore rivolto ad un generico ed ideale « tu » (*tibi percipienti administrationem*), assunto ad interlocutore ideale e continuamente menzionato sia nella forma pronominale sia in quella verbale, risultano preceduti da una sorta di « introduzione » personalissima diretta in prima persona ad un diverso « tu », a Triboniano. La finale in questo caso non riprende il discorso con il *quaestor*.

Si deve notare che l'« introduzione » si presenta soltanto in lingua latina, perch  presumibilmente soltanto in latino fu scritta (90), mentre a seguito di essa *praefatio* e *capita* offrono le due versioni, latina e greca, a costituire il *liber mandatorum*, quello di cui nell'« introduzione » anzidetta si vanta la composizione (*ideo librum mandatorum composuimus*) e che si dice allegato (*qui subter per utramque linguam adnexus est*).

Tuttavia il carattere additivo del *liber mandatorum* rispetto

(90) Cos  testimonierebbe anche l'*inscriptio* riportata nella *Collectio Athanasiana* che altro non fa se non trasporre in greco le singole lettere latine  $\delta$   $\alpha\upsilon\tau\omicron\varsigma$   $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$  *Tribuniano quaeξτόρι εξ πλούριμς αντίκουις* (vedasi la nota relativa nell'edizione critica Sch ll-Kroll). Cos  afferma il BIENER, *Geschichte der Novellen Justinians*, Berlin 1824, p. 256. Cos  si dovrebbe argomentare dal fatto che il *liber mandatorum* viene riprodotto nei Basilici (6, 3, 22), privato, perch , dell'« introduzione » cos  come della *praefatio*.

all'« introduzione » risulta ben evidente soltanto allorché lo si consideri nella versione greca, ove fa fede di ciò non solo la diversità della lingua, ma anche e soprattutto il fatto che il *liber* sia preceduto a sua volta, come un'autonoma costituzionale imperiale, da una sua intestazione, solenne e spersonalizzata, ἐν ὀνόματι τοῦ δεσπότητος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβιος Ἰουστινιανὸς Ἀλαμανικὸς Γοτθικὸς Φραγγικὸς Γερμανικὸς Ἀντικὸς Ἀλανικὸς Βανδαλικὸς Ἀφρικανὸς εὐσεβῆς εὐτυχῆς ἔνδοξος νικητῆς τροπαίχιος ἀεισέβαστος Ἀὔγουστος. La versione latina, invece, ricollegandosi direttamente alla parte introduttiva dopo aver soppresso l'autonoma intestazione, si costruisce come un discorso unitario sotto l'unica dedica a *Triboniano quaestori sacri palatii et ex consuli*, per cui, senza il conforto del testo greco, potrebbe risultare a prima vista difficile distinguere il « tu » rivolto al *quaestor* dal « tu » rivolto al futuro magistrato.

Ma isolando l'« introduzione » dal resto si può ben dire che essa stessa costituisca nel suo piccolo un'intera costituzione imperiale, nella forma di un'*epistula* che si conclude con la formula imperativa espressa tramite il congiuntivo di cortesia *praecipiat* (91).

Giustiniano (o Triboniano?) mostra di non aver dimenticato la partecipazione del *quaestor* ai lavori per la raccolta degli *iura* (92), e le prime parole sono ancora dedicate ai *libri antiqui qui iura*

(91) Così come *praecipiat* era la forma con cui riprendeva, nel § 14 della *Deo auctore*, il discorso con Triboniano.

(92) Il ricordo e la riconoscenza imperiali sono testimoniati anche dalla *Nov. XXXV, de adiutoribus quaestoris*, anch'essa rivolta a Triboniano, e anch'essa nel 535, che riveste un interesse particolare. Il § 4, *Cum igitur in praesenti comperimus eos, qui confectioni legum a nobis elimatarum et in ordinem per tuam excellentiam digestarum suum ministerium praebuerunt, dignos esse fungi adiutoris officio, quamvis cordi nobis est praedictum adiutorum numerum in sua stabilitate decurrere, tamen eos idoneos constitutos huiusmodi spe defraudari nullo modo iustum esse aestimamus*, è invero molto suggestivo: ma non concede poi quel che pare promettere.

L'esordio riferisce anche in questo caso delle *multae dubitationes* circa il numero degli *adiutores quaestoris* sorte in antico, e precisamente durante la questura di Thomas (?), che *quaestoriam censuram gubernabat nuper tam scrinii memoriae quam epistularum* con l'ausilio di 12 *adiutores* per la cancelleria *memoriae* e 14 (7+7) per le cancellerie *epistularum* e *sacrarum libellorum*, di Johannes (?), *viri magnifici quaestoris, cum per prolixum tempus tale gessisset officium*, allorché il numero degli *adiutores* si era accresciuto a dismisura, e di Proculo, *excelsae memoriae*, che nel periodo di regno di Giustino fra il 518 ed il 527, essendo questore, si era fatto promotore di una costituzione imperiale che stabiliva di ritornare all'antico numero di 26, costituendo per le unità eccedenti una sorta di « ruolo ad esaurimento » (la costituzione

*nominis Romani continebant*, i quali, per parte loro, avevano documentato tanta attenzione ai *mandata principis*:

Ex libris antiquis, qui iura nominis romani continebant, non ignorat tua sublimitas, quanta de mandatis principum legum latores in suo quoque volumine conscripserunt.

Il conforto degli *antiqui libri* è solo una causa occasionale rispetto alla presente disposizione, è un riferimento colto ad un'opera precedente, è un tentativo di collegare il *liber mandatorum* alle codificazioni di *leges* e di *iura* di quegli anni: ma è anche una breve premessa (sul tipo di quelle che si leggono nelle costituzioni « triboniane » del Codice, in cui il confronto contrapposto con l'opinione dei *veteres* viene espresso tramite la forma verbale del participio presente a prelude dell'imperativo, *sancimus*) (93) che dà rilevanza e forza al successivo *n o b i s reparaantibus omnem vetustatem iam deperditam, iam deminutam, placuit*, che riprende esattamente le forme grammaticali e sintattiche delle costituzioni ricordate del Codice.

Fraasi e parole si susseguono poi a ribadire la necessità amministrativa di un *liber mandatorum* come guida per una buona amministrazione: i toni sono descrittivi, o, al massimo, ottativi. Solo la frase finale,

Illustris igitur auctoritas tua, ad quem quaestoria pertinet censura, eadem mandata et in libris legum transcribere et in sacro laterculo deponi praecipiat, quatenus ex his una cum codicillis suscipiendis administratores, quemadmodum possint reipublicae subvenire, non ignorent,

---

suggerita da Proculo — o piuttosto, si noti, le due costituzioni — sono riportate come un solo testo unitario in C. 12, 19, 13, sotto il nome dell'imperatore Giustino, appunto, ma senza data, e riprese in un'altra costituzione senza data — ma certamente del 527 dal momento che risulta al nome di Giustino e Giustiniano, riportata in C. 12, 19, 15).

Derogando alle disposizioni così già approvate Giustiniano concede che coloro che hanno prestato la loro opera alla confezione del Digesto siano assunti nel numero dei 26 *adiutores* non appena se ne presenti la occasione per essersi liberato un posto, senza attendere il proprio turno e rispettare altre precedenze, se non quella, eventuale, del figlio di colui che *deficiat*. È però strano che i cinque nomi fatti da Giustiniano, Theodosius, Epictetus, Quirillus, Sabbatius e Perigenes, siano a noi assolutamente sconosciuti, quando dalla lettura del § 4 ci saremmo aspettati un riconoscimento nei confronti dei commissari della *Tanta*.

(93) Cfr. *supra*, nt. 81.

costituisce un imperativo diretto, rivolto a Triboniano, ed esprime, invero, lo scopo della « costituzione », consistente nella cura affidata allo stesso Triboniano relativa alla trascrizione dell'allegato *liber mandatorum in libris legum* e alla deposizione dello stesso *in sacro la-terculo* (94).

Non v'è dubbio che questo rientrasse nei compiti del *quaestor sacri palatii*, preposto, fra l'altro, alla conservazione degli archivi imperiali e alla necessaria archiviazione dei testi legislativi (95).

(94) Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1967, p. 223.

(95) Non sono molte le costituzioni che Giustiniano indirizza al suo *quaestor sacri palatii* Triboniano durante il periodo di carica di questi: ed invero, considerando la prima, trionfale, manifestazione di lui nello splendore della sua funzione e circondato come da baluardo delle lodi imperiali (*Deo auctore*), e considerando il numero relevantissimo di costituzioni che sono indirizzate invece al prefetto del pretorio Mena (528/29), al prefetto del pretorio Demostene (529), a Giuliano (530), a Giovanni (531 ss.) o ad altri funzionari maggiori, l'esiguità del numero potrebbe lasciare perplessi.

Innanzitutto tale esiguità può essere giustificata con la natura della carica ricoperta da Triboniano. Nemmeno il lungo corso di anni utili prima di Giustiniano vede la questura di palazzo molto rappresentata nella dedica di disposizioni imperiali. Il Codice Theodosianus ne riporta 4 (C. Th. 1, 8, 1; C. Th. 1, 8, 2; C. Th. 6, 26, 17; C. Th. 11, 39, 5); il Giustiniano ne cita invece 5, di cui però due ripetono citazioni teodosiane (e sono C. 1, 30, 1 = CTh. 1, 8, 2 e C. 12, 19, 6 = CTh. 6, 26, 17, cui si aggiungono C. 1, 17, 1, la *Deo auctore*, e C. 7, 63, 5, ugualmente indirizzate a Triboniano, nonché C. 12, 19, 13, rivolta a Proculo, su cui *supra*, nt. 92).

Si tratta in genere di argomenti tutti strettamente legati alla carica di *quaestor sacri palatii*. In particolare delle 5/6 costituzioni che hanno come destinatario Triboniano [una essendo geminata ed una indirizzata ad un (?) Triboniano *praefectus urbis*] tre riguardano la materia degli appelli; rimangono isolate la *Deo auctore*, appunto, questa *Nov. XVII, de mandatis*, e la *Nov. XXXV, de adiutoribus quaestoris* (su cui *supra*, nt. 92) cui si deve forse aggiungere l'*Ed. IX, de argentariorum contractibus, Triboniano praefecto urbis*.

Al 15 novembre (settembre) del 529 risale una costituzione che trova luogo nel titolo *de temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum del Codex repetitae praelectionis*, al numero 5 (C. 7, 63, 5).

La struttura della costituzione è semplice.

L'esordio accenna brevissimamente ad anteriori leggi alle quali dimostra di voler corrispondere: e pertanto, a sequela di esse, dispone un *iustum libramentum* degli spazi temporali necessari.

Segue la disposizione, *sancimus itaque*, che si snoda per tutti i §§ 1, 1a, 1b, stabilendo i tempi utili per proporre appello a seconda delle regioni.

Al § 1c ritorna la citazione delle *antiquae leges* le quali stabilivano un solo *dies fatalis*, circostanza, questa, che facilitava assai la estinzione della lite dovuta alla inattività della parte eventualmente impedita da vari, pur gravi, motivi.

Non mi sembra però che tale attività del *quaestor* dovesse essere esplicitamente espressa, tanto da richiedere la formulazione di una costituzione: essa è implicita nella funzione della questura di palazzo, talché le costituzioni risultano generalmente prive della disposizione relativa, ovvero, se anche presentano una nota analoga, questa si riferisce non già alla *insinuatio in acta* da parte del *quaestor*, ma alla pubblicazione e pubblicizzazione dell'atto imperiale, così come pre-

---

Segue un secondo *sancimus*, preceduto dall'usuale forma causativa del participio presente, *fortunae relevantes insidias*.

Al § 2 si discute un altro caso, anche questo introdotto col rimando alla disciplina anteriore (*in his autem casibus, in quibus biennium constitutum est*) e anch'esso risolto con l'indicativo imperante *coartamus*.

Le disposizioni che seguono sono tutte aggiuntive: così quella del § 3, anche se l'estensore non se ne rende conto, ricollegandosi essa direttamente alle disposizioni precedenti, così quella del § 4, del § 5, del § 6, dove soprattutto ciò si fa evidente, in particolare nella forma iniziale dei §§ 4 e 5, nell'*illud enim merito addendum huic legi censemus* e nel *cui consentaneum est*. L'imperatore (o chi per lui), dopo d'aver seguito la normativa antica per approvarla o per discostarsene, ma pure in tal caso ponendosela accanto a guida e confronto, si riscatta poi dalla sequela del passato e mostra di aver recepito le esigenze pratiche del nuovo secolo.

Nel 536 Triboniano riunisce in sé la funzione di *magister officiorum* e di *quaestor sacri palatii*: nella sua doppia qualità lo saluta la Nov. XXIII, *de appellationibus et intra quae tempora debeat appellari*, una breve costituzione, la *praeformatio* e 4 *capita*, esclusivamente in latino.

Anche in questo caso la parte più interessante ai nostri fini è la *praeformatio*, anch'essa strutturata nell'usuale forma del participio presente con valore causativo (*imponentes, facientes*) che prelude al verbo indicativo della disposizione (*duximus esse necessarium*) anche qui proponendosi in polemico confronto con *acerbitas anteriorum legum*:

Anteriorum legum acerbitati plurima remedia imponentes et maxime hoc circa appellationes facientes et in praesenti ad huiusmodi beneficium pervenire duximus esse necessarium. Antiquitati etenim cautum erat ut, si quis per se litem exercuerit et fuerit condemnatus, intra duos dies tantummodo licentiam appellationis haberet; sin autem per procuratorem causa ventilata sit, et in triduum proximum eam extendi. Ex rerum autem experientia invenimus hoc satis esse damnosum: plures enim homines ignaros legum subtilitatis et putantes in triduum esse provocaciones porrigendas in promptum periculum incidisse et biduo transacto causas perdidisse. Unde necessarium duximus huiusmodi rei competenter mederi.

In questo caso, data forse la particolarità della disposizione (già trattata, come si è visto, nel Codice) il confronto con il regime precedente è risolto in brevi parole.

Il testo ha tutta l'apparenza formale di essere derivato dalla mano di Triboniano,

visto per lo stesso *liber mandatorum* a carico del singolo funzionario (uno dei *iudices qui minores vel medias administrationes gerunt*, trascelto *sive inter correctores sive inter consulares sive inter spectabiles*) dopo la nomina,

*Caput XVI.* Mox autem ut ingredieris provinciam, convocatis omnibus in metropoli constitutis (dicimus autem deo amabili episcopo et venerabili clero et nobilibus civitatis), insinuabis haec nostra sacra praecepta sub gestorum insinuatione, et propones exemplar eorum publice non solum in metropoli, sed et in aliis provinciae civitatibus, transmittens ea per officiales tuos sine damno, ut omnes agnoscent, in quibus suscepisti cingulum, et videant, si haec conservas et nostro dignum temet ipsum ostendis iudicio.

Pertanto lo scopo della « costituzione » non può essere quello che appare nella frase finale.

Si deve considerare un'ulteriore circostanza: le due versioni del

---

nelle espressioni come nella scelta dei vocaboli (si noti la *legum subtilitas*), così come triboniana è la forma di quel ripetuto *sancimus* (all'inizio del *caput I*; all'inizio del *caput II*; nel pr. del *caput III*; nel *caput IV*) e il confronto con l'*anti-quitas* come nel pr. del *caput III*.

Ma ancor più triboniano appare il breve *caput II* che, pur nella sua brevità, si arricchisce di ben due interrogativi retorici:

Ad hoc sancimus, si quando lis speratur in nostrum inferri consistorium, si forte contigerit imperatoriam maiestatem occupatam publicis causis ex mundanis provisionibus non posse convocare patres, quatenus causa agitetur, non ex hoc litem periclitari. Quod enim vitium est litigantium, si culmen imperatorium occupetur? vel quis tantae est auctoritatis, ut nolentem principem possit ad convocandos patres ceterosque proceres coartare? Sed si quid tale evenerit, causa intacta permaneat, donec imperator monitus sua sponte et convocari proceres iusserit et litem inferri patiatetur et omnia secundum morem procedere.

Quasi un capitolo della precedente (per quel che riguarda l'argomento costituisce la *Nov. LXXV* rivolta a Triboniano *quaestori sacri palatii* nel 537, rubricata sotto il titolo *de appellationibus Siciliae* (mentre l'*Authenticum*, 4, 21, la rubrica *de praetore Siciliae*, come anche è ripetuta al n. CIV dell'edizione Schöll-Kroll delle *Novellae*). Lo Zachariae ha pensato che la costituzione in doppio esemplare fosse stata inviata e a Triboniano e a Giovanni, e che per tal motivo compaia due volte nella collezione delle *Novellae*, e con titoli diversi.

Argomento completamente a sé presenta l'*Ed. IX, de argentariorum contractibus*, in forma greca, che non direi presenti al suo interno tratti formali caratteristici dello stile triboniano (cfr. HONORE', *op. cit.*, p. 124 ss.).

*liber mandatorum* presentano una diversità di data nella *subscriptio*, risultando emanate l'una, la greca, il 16 aprile del 535, l'altra, la latina, il 1° maggio successivo. Mi sembra dunque evidente che il c.d. *liber mandatorum* (fra l'altro tale ambiziosa denominazione risulta soltanto nelle poche righe introduttive) sia stato autonomamente composto ed emanato, e che solo in seguito (il 1° maggio appunto), per una curiosa pretesa di letterarietà ed in un rinnovato tentativo di gloria personale, Triboniano abbia stilato l'« introduzione » curandone poi il raccordo con il testo del 16 aprile, anche se solo nella versione latina, mediante la semplice cancellazione dell'intestazione autonoma e l'assunzione del tutto sotto la data, 1° maggio, della sola « introduzione ».

Urbino, ottobre 1986